

# **Regolamento della cassa dell'Asga Pensionskasse Genossenschaft**

(valido dal 1° gennaio 2024)

# Regolamento della cassa dell'Asga Pensionskasse Genossenschaft

## A. Disposizioni generali

Art. 1	Basi	4
Art. 2	Affiliazione	4
Art. 3	Commissione di previdenza del personale dell'azienda affiliata	4
Art. 4	Regolamento	4
Art. 5	Fondo di garanzia LPP	4

## B. Obbligo assicurativo

Art. 6	Obbligo assicurativo/Eccezioni	4
Art. 7	Inizio dell'obbligo assicurativo	6
Art. 8	Iscrizione e mutazioni	6
Art. 9	Inizio della copertura assicurativa	6
Art. 10	Informazione degli assicurati	7
Art. 11	Fine dell'affiliazione	7
Art. 12	Età di riferimento	7
Art. 12a	Uscita dall'assicurazione successiva al compimento del 58° anno d'età (persone assicurate esterne)	

## C. Contributi/Salario annuo determinante/Salario assicurato

Art. 13	Durata dell'obbligo di contribuzione	11
Art. 14	Importo dei contributi	11
Art. 15	Pagamenti dei contributi e importi di riscatto Pagamenti dei contributi Riscatto di prestazioni regolamentari Riscatto pensionamento anticipato	11
Art. 16	Salario annuo determinante/Salario assicurato	13
Art. 17	Avere di vecchiaia	15

## D. Prestazioni assicurative

Art. 18	Panoramica delle prestazioni assicurative	16
---------	---	----

### I. Prestazioni di vecchiaia

Art. 19	Rendita di vecchiaia e rendita di vecchiaia per invalidi	16
Art. 20	Capitale di vecchiaia	16
Art. 21	Rendita per figli di persone che percepiscono una rendita di vecchiaia/una rendita di vecchiaia per invalidi	17

### II. Prestazioni per superstiti (a seguito di malattia o infortunio)

Art. 22	Rendita per partner	17
Art. 23	Diritto del partner divorziato o della partner divorziata	18
Art. 24	Capitale in caso di decesso	19
Art. 25	Rendita per orfani	20

### III. Prestazioni d'invalidità (a seguito di malattia o infortunio)

Art. 26	Rendita d'invalidità	20
Art. 27	Rendita per figli d'invalido	21

Art. 28	Esonero dal pagamento dei contributi	22
---------	--------------------------------------	----

#### **IV. Disposizioni comuni**

Art. 29	Acquisizione del diritto/Prestazione anticipata/Versamento delle prestazioni	22
Art. 30	Rimborso/Compensazione	23
Art. 31	Pagamento di prestazioni arretrate/Prescrizione	24
Art. 32	Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	24
Art. 33	Rapporto con altre assicurazioni/Riduzione delle prestazioni	24

#### **E. Uscita anticipata dal servizio**

Art. 34	Prestazione d'uscita	25
Art. 35	Prolungamento della copertura	26

#### **F. Disposizioni per la previdenza complementare**

Art. 36	Campo di applicazione	27
Art. 37	Assicurazione	27
Art. 38	Contributi e importi di riscatto	28
Art. 39	Riduzione della rendita per partner in casi particolari	28
Art. 40	Somma in caso di decesso	28
Art. 41	Capitale supplementare in caso di decesso	28
Art. 42	Rapporto con altre assicurazioni	29
Art. 43	Prolungamento della copertura	29
Art. 44	Ulteriori deroghe alla previdenza di base ai sensi degli artt. 1-35	30

#### **G. Disposizioni finali**

Art. 45	Protezione dei dati	30
Art. 46	Obbligo d'informazione e di notifica	30
Art. 47	Partecipazione alle eccedenze	31
Art. 48	Incedibilità	31
Art. 49	Promozione della proprietà d'abitazioni	31
Art. 50	Trasferimento di una prestazione di libero passaggio, rendita di vecchiaia o rendita di vecchiaia per invalidi in caso di divorzio	31
Art. 51	Equilibrio finanziario/Copertura insufficiente	32
Art. 52	Scioglimento del contratto di affiliazione/Liquidazione parziale	33
Art. 53	Controversie	33
Art. 54	Lacune nel regolamento/Adeguamento del regolamento	33
Art. 55	Disposizioni transitorie	33

#### **Allegato al regolamento della cassa**

N. 1	Importo dei contributi	35
N. 2	Soglia d'entrata/Salario annuo determinante/Salario assicurato	35
N. 3	Aliquote di conversione in percentuale dell'aver di vecchiaia	37

#### **Termini/Abbreviazioni 38**

# Regolamento della cassa dell'Asga Pensionskasse Genossenschaft

## A. Disposizioni generali

### Art. 1 Basi

1. Il presente regolamento della cassa si basa sulla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e le relative ordinanze, gli statuti dell'Asga Pensionskasse Genossenschaft, nonché sul regolamento delle spese.
2. L'«Asga Pensionskasse Genossenschaft» è iscritta con tale ragione sociale nel registro della previdenza professionale. In seguito è denominata «Asga».

### Art. 2 Affiliazione

Base dell'affiliazione è il contratto di affiliazione fra l'Asga e l'azienda affiliata. Diritti e doveri sono esposti nel medesimo.

### Art. 3 Commissione di previdenza del personale dell'azienda affiliata

In seno all'azienda affiliata può essere istituita una commissione di previdenza del personale paritetica preposta all'adozione delle decisioni in materia di previdenza all'interno dell'azienda. Ulteriori dettagli sono disciplinati nella scheda tecnica per la commissione di previdenza del personale.

### Art. 4 Regolamento

1. I rapporti fra l'Asga e le aziende affiliate, le persone assicurate e le persone aventi diritto sono disciplinati dal presente regolamento.
2. L'Allegato al regolamento della cassa è parte integrante del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si suddivide in disposizioni per la previdenza di base (artt. 1-35) e in disposizioni per la previdenza complementare (artt. 36-44). Le disposizioni per la previdenza complementare si applicano anche alla previdenza sovraobbligatoria.

### Art. 5 Fondo di garanzia LPP

L'Asga è affiliata al Fondo di garanzia LPP. Quest'ultimo fornisce sovvenzioni per struttura d'età sfavorevole e assicura l'erogazione delle prestazioni previste dalla legge per gli istituti di previdenza insolventi.

## B. Obbligo assicurativo

### Art. 6 Obbligo assicurativo/Eccezioni

1. L'azienda affiliata deve assicurare le/i dipendenti il cui salario annuo AVS presumibile supera la soglia d'entrata ai sensi del n. 2 dell'Allegato.
2. Le/i dipendenti seguenti non sono soggetti all'obbligo assicurativo:
  - a) Le/i dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di tre mesi. Le/i dipendenti con assunzioni o impieghi a tempo determinato sono soggetti all'assicurazione obbligatoria se:

aa) Il rapporto di lavoro a tempo determinato in essere senza interruzioni è prorogato oltre il periodo di tre mesi.

In tal caso, le/i dipendenti sono assicurati a partire dal momento in cui è stata convenuta la proroga;

ab) più assunzioni consecutive presso il medesimo datore di lavoro o più impieghi per la medesima azienda che fornisce manodopera si protraggono complessivamente per oltre tre mesi e nessuna interruzione supera i tre mesi.

In questo caso, le/i dipendenti sono assicurati a partire dal quarto mese complessivo di lavoro; tuttavia, se antecedentemente alla prima entrata in servizio, è stato convenuto che il periodo di assunzione o di impiego sarà complessivamente superiore a tre mesi, le/i dipendenti sono assicurati a partire dall'inizio del rapporto di lavoro.

Il termine di tre mesi è da considerarsi anche se giunge a scadenza al termine di un anno civile.

b) Le/i dipendenti che esercitano un'attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale.

c) Le persone invalide almeno al 70% ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità.

d) Le persone che, ai sensi dell'art. 26a LPP, continuano a essere provvisoriamente assicurate presso un altro istituto di previdenza.

e) Le persone che hanno già raggiunto l'età di riferimento.

f) Le/i dipendenti con datori di lavoro non soggetti all'obbligo contributivo, ossia i cui datori di lavoro non hanno né la residenza né la sede né stabilimenti operativi in Svizzera.

3. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente con personale che si assoggettano volontariamente alla LPP oppure che sono tenuti obbligatoriamente ad assoggettarvisi possono essere affiliati all'Asga unitamente alle/ai dipendenti. Ciò non vale per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che soddisfano i criteri di cui al n. 2 lett. c, d o e.

4. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente membri di un'associazione di categoria riconosciuta che ha concluso con l'Asga una soluzione per associazioni possono essere affiliate all'Asga. Ciò non vale per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che soddisfano i criteri di cui al n. 2 lett. c, d o e.

5. Le/i dipendenti con un salario annuo AVS che non raggiunge la soglia d'entrata ai sensi del n. 2 dell'Allegato e le persone ai sensi del precedente n. 2 lett. e possono essere assicurati nel regime sovraobbligatorio, se ciò è previsto dal contratto di affiliazione.

#### **Art. 7 Inizio dell'obbligo assicurativo**

1. L'obbligo assicurativo per la/il dipendente inizia il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età per i rischi di decesso e invalidità e il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età per la previdenza di vecchiaia.
2. L'assicurazione facoltativa od obbligatoria delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente inizia il primo giorno del mese successivo al rilascio della dichiarazione scritta riguardante l'assoggettamento alla LPP, fatto salvo l'art. 9 n. 2 e 3.

#### **Art. 8 Iscrizione e mutazioni**

1. Per ogni persona da assicurare deve essere inoltrata una notifica di mutazione debitamente compilata e firmata entro 30 giorni dall'insorgere dell'obbligo assicurativo e in caso di mutazioni (eccezioni ai sensi dell'art. 16 n. 2). All'utenza di AsgaOnline si applicano le disposizioni contrattuali e generali per l'utilizzo di AsgaOnline. L'obbligo di iscrizione incombe all'azienda affiliata. Se l'iscrizione o la mutazione è inviata in ritardo, l'Asga fatturerà le spese per l'onere supplementare generato ai sensi del regolamento delle spese separato.
2. La persona assicurata è tenuta per legge ad accreditare all'Asga, entro un anno dall'affiliazione alla medesima, la prestazione d'uscita dovuta dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro nonché un eventuale capitale di previdenza disponibile erogato da un istituto di libero passaggio. L'Asga si riserva il diritto di erogare solo sotto forma di capitale le prestazioni sovraobbligatorie spettanti sulla base di una prestazione d'uscita accreditata tardivamente all'Asga.  
  
La persona assicurata è tenuta a provvedere all'accredito. L'Asga può esigere direttamente le prestazioni di libero passaggio.
3. In caso di congedo non pagato, rinviamo alla scheda tecnica per il congedo non pagato, disponibile presso l'Asga all'indirizzo [www.asga.ch](http://www.asga.ch).

#### **Art. 9 Inizio della copertura assicurativa**

1. In caso di obbligo assicurativo, la copertura assicurativa per le/i dipendenti dell'azienda affiliata decorre a partire dal giorno in cui ha inizio il rapporto di lavoro o in cui sussiste per la prima volta un diritto al salario, ma in ogni caso almeno dal momento in cui la/il dipendente si reca al lavoro.
2. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente la copertura assicurativa decorre, fatte salve eventuali restrizioni per ragioni di salute ai sensi del n. 3, a partire dalla ricezione dell'iscrizione, ma in ogni caso non prima della data d'inizio dell'assicurazione indicata.
3. Nell'ambito dell'assicurazione facoltativa delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, per i rischi di decesso e invalidità può essere prevista una riserva per motivi di salute per un periodo massimo di tre anni. Una riserva è illecita se la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente è stata assicurata obbligatoriamente per almeno sei mesi e ha poi optato per un'assicurazione facoltativa entro l'anno. Per il resto, si applica per analogia l'art. 37 delle disposizioni per la previdenza complementare.

#### **Art. 10** Informazione degli assicurati

1. La persona assicurata riceve un certificato di previdenza a conferma dell'affiliazione. La medesima informa sul genere e sull'entità delle prestazioni assicurate, dei contributi, dei versamenti e dei prelievi nonché dell'aver di vecchiaia alla fine dell'anno precedente.

Le indicazioni nel certificato di previdenza hanno carattere informativo e non danno luogo ad alcuna rivendicazione giuridica. Fanno fede il relativo regolamento della cassa in vigore e il piano di previdenza applicabile, che si basa sul contratto di affiliazione.

2. A ogni modifica alle basi dell'assicurazione, ma in ogni caso almeno una volta l'anno, è emesso un nuovo certificato di previdenza.

3. In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, alla persona assicurata o al tribunale sono rilasciate, su richiesta, informazioni concernenti l'ammontare dell'aver determinante per il calcolo della prestazione d'uscita da dividere e gli ulteriori dati necessari secondo l'art. 24 cpv. 3 LFLP e l'art. 19k OLP.

4. Le persone assicurate sono informate ogni anno in forma adeguata sull'andamento degli affari, sulla situazione finanziaria e sull'organizzazione dell'Asga. Su richiesta, l'Asga rilascia alla persona assicurata ulteriori informazioni sullo stato della sua assicurazione e sull'attività dell'Asga.

#### **Art. 11** Fine dell'affiliazione

L'azienda affiliata è tenuta a notificare per iscritto l'uscita di una persona assicurata entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

#### **Art. 12** Età di riferimento

1. L'età di riferimento degli uomini è di 65 anni, l'età di riferimento delle donne dipende dall'anno di nascita e corrisponde a:

<b>Anno di nascita</b>	<b>Età di riferimento</b>
1960 e precedenti	64 anni
1961	64 anni + 3 mesi
1962	64 anni + 6 mesi
1963	64 anni + 9 mesi
1964 e successivi	65 anni

2. Se il pensionamento subentra prima del raggiungimento dell'età di riferimento, si tratta di un pensionamento anticipato. È possibile andare in pensione anticipatamente al più presto a partire dal 58° anno di età, a condizione che sia cessato il rapporto di lavoro o l'attività indipendente o che il futuro salario annuo AVS sia inferiore alla soglia d'entrata ai sensi dell'art. 6 n. 5. Le prestazioni di vecchiaia si riducono di conseguenza. Non è possibile andare in pensione anticipatamente se, alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività indipendente senza un'interruzione sostanziale, segue un nuovo rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro o se si riprende la stessa attività indipendente. Per sostanziale s'intende un'interruzione della durata di almeno 6 mesi. L'Asga può revocare il pensionamento anticipato se constata che entro questo periodo la persona assicurata conclude un nuovo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro con un

salario AVS superiore alla soglia d'entrata ai sensi dell'art. 6 n. 5 o riprende la stessa attività indipendente.

Le informazioni sul pensionamento anticipato (PEAN) e il modello di pensionamento anticipato (MARMOR/MPA) si possono consultare nei rispettivi fogli informativi su [www.asga.ch](http://www.asga.ch).

Se il pensionamento subentra dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, si tratta di un pensionamento differito. Le persone assicurate che proseguono l'attività lucrativa interamente o parzialmente oltre l'età di riferimento possono differire la riscossione delle prestazioni di vecchiaia fino alla cessazione dell'attività lucrativa, al più tardi fino al compimento del 70° anno d'età. L'ammontare dei contributi e la loro ripartizione si basano sul contratto di affiliazione. Su richiesta della persona assicurata, la previdenza per la vecchiaia può continuare su base non contributiva (senza contributi di risparmio) dopo l'età di riferimento. L'aver di vecchiaia continua a fruttare interessi. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, le prestazioni d'invalidità non sono più assicurate.

La persona assicurata può esigere l'accredito della prestazione d'uscita al posto di una prestazione di vecchiaia ai sensi dell'art. 34 n. 3 a condizione che lasci l'Asga tra la prima età di pensionamento possibile e l'età di riferimento e che prosegua l'attività lucrativa o abbia notificato il suo stato di persona disoccupata. Una volta raggiunta l'età di riferimento non sussiste più alcun diritto a una prestazione di libero passaggio.

3. È possibile richiedere un pensionamento parziale entro il limite di età di cui al n. 2. La comunicazione avviene ai sensi dell'art. 8 n. 1 da parte del datore di lavoro. La quota della prestazione di vecchiaia percepita non deve superare la quota della riduzione salariale dovuta alla riduzione del grado d'occupazione. Dopo un pensionamento parziale è escluso un aumento del grado d'occupazione.

La persona assicurata può riscuotere la prestazione di vecchiaia in modo graduale in un massimo di cinque fasi. Il primo prelievo parziale della prestazione di vecchiaia deve ammontare ad almeno il 10% della prestazione stessa. Una fase di pensionamento parziale comprende tutte le prestazioni di vecchiaia percepite nell'arco di un anno civile. Il numero di prestazioni di vecchiaia percepite per anno civile è limitato a tre.

Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite sotto forma di capitale in un massimo di tre fasi. In caso di più fasi di pensionamento (parziale), è possibile percepire solo la rendita. Se il salario percepito da un'azienda affiliata è assicurato presso diversi istituti di previdenza, il numero di anni civili in cui è possibile prelevare il capitale di vecchiaia è limitato a un totale di tre (la persona assicurata è responsabile del rispetto di tale limite).

Se in seguito al pensionamento parziale il salario annuo determinante scende al di sotto della soglia d'entrata definita nel contratto di affiliazione o nel piano di previdenza, è necessario riscuotere l'intera prestazione di vecchiaia.

In caso di pensionamento parziale, il capitale necessario per la rendita è detratto proporzionalmente dall'aver di vecchiaia disponibile obbligatorio e sovraobbligatorio. In caso di pensionamento parziale, i capitali supplementari in caso di decesso derivanti dai riscatti ai sensi dell'art. 41 vengono ridotti in proporzione al pensionamento parziale.

4. In caso di riduzione del grado d'occupazione e/o del salario, su richiesta scritta della persona assicurata, la previdenza può essere mantenuta per il salario precedentemente assicurato, a condizione che successivamente al compimento del 58°



anno d'età il salario si riduca al massimo della metà. In caso di continuazione dell'assicurazione del salario precedentemente assicurato, non è possibile richiedere un pensionamento parziale secondo il n. 3. La continuazione dell'assicurazione per il salario assicurato in precedenza può protrarsi al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi del n. 1. La persona assicurata, oltre al proprio contributo personale per la continuazione del salario assicurato in precedenza, deve versare anche la differenza del contributo versato dal datore di lavoro per il salario assicurato in precedenza. Il datore di lavoro procede alla corrispondente deduzione sul salario. Il datore di lavoro può tuttavia partecipare ai contributi per la parte assicurata volontariamente. La ripartizione deve essere concordata fra il datore di lavoro e la persona assicurata. Determinante è il certificato di previdenza trasmesso. L'allestimento dei conteggi richiesti nonché di documenti assicurativi specifici avviene a fronte della fatturazione delle spese ai sensi del regolamento delle spese.

**Art. 12a Uscita dall'assicurazione successiva al compimento del 58° anno d'età (persone assicurate esterne)**

1. Se il rapporto di lavoro è stato sciolto successivamente al compimento del 58° anno d'età dal datore di lavoro mediante disdetta, su richiesta della persona assicurata la sua previdenza continua fino al pensionamento, al massimo fino all'età di riferimento ai sensi dell'art. 12 n. 1.

Una cessazione del rapporto di lavoro mediante una convenzione di scioglimento fra il datore di lavoro e la/il dipendente non dà luogo ad alcun diritto alla continuazione dell'assicurazione. Se la persona assicurata è in grado di dimostrare che la convenzione di scioglimento è stata avviata dal datore di lavoro, ciò è equiparato a una disdetta da parte del datore di lavoro.

Il pensionamento parziale non è consentito durante il periodo di continuazione volontaria dell'assicurazione.

2. La persona assicurata deve richiedere la continuazione per iscritto, entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, con il corrispondente modulo d'iscrizione, che può essere scaricato su [www.asga.ch](http://www.asga.ch), e adducendo la prova della disdetta da parte del datore di lavoro. Può disdire per iscritto la continuazione dell'assicurazione osservando un termine di disdetta di 30 giorni per la fine del mese successivo.

3. Si può richiedere la sola prevenzione dei rischi o, a titolo aggiuntivo, anche la continuazione della previdenza di vecchiaia. L'avere di vecchiaia risparmiato rimane presso l'Asga, anche in caso di mancata continuazione della previdenza di vecchiaia.

La soluzione scelta può essere modificata una volta all'anno, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno civile. L'Asga deve esserne informata per iscritto, al più tardi entro il 30 novembre. In assenza di tempestiva comunicazione scritta, rimane in vigore la soluzione precedente.

4. La persona assicurata può richiedere la continuazione dell'assicurazione solo in misura pari a quella precedentemente in essere. Su richiesta della persona assicurata, può essere assicurato per l'intera previdenza un salario inferiore a quello precedente, a condizione che sia raggiunto per lo meno il salario LPP coordinato minimo. Non è possibile assicurare un salario superiore o non assicurare nessun salario.

5. I contributi regolamentari della/del dipendente e del datore di lavoro secondo le prestazioni assicurate ai sensi del n. 3 (inclusi i costi amministrativi) devono essere versati integralmente, mensilmente e anticipatamente dalla persona assicu-

rata. Nel calcolo dell'importo minimo secondo l'art. 17 LFLP, sui contributi del datore di lavoro corrisposti dalla persona assicurata non si tiene conto del supplemento di vecchiaia del 4%.

La persona assicurata deve versare anche eventuali contributi di risanamento (quota a carico della/del dipendente). L'ex datore di lavoro non è soggetto ai contributi di risanamento ai sensi dell'art. 51 n. 3.

Per i contributi non pagati tempestivamente saranno riscossi interessi di mora e costi amministrativi per l'onere supplementare straordinario ai sensi del regolamento delle spese.

6. La continuazione dell'assicurazione cessa:

- a. al subentrare dei rischi di decesso o invalidità, oppure
- b. al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi dell'art. 12 n. 1, oppure
- c. all'entrata in un nuovo istituto di previdenza, oppure
- d. alla disdetta della continuazione dell'assicurazione da parte della persona assicurata, oppure
- e. alla disdetta della continuazione dell'assicurazione da parte dell'Asga ai sensi del n. 7.

È fatta eccezione se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza ai sensi della lett. c e non oltre i 2/3 della prestazioni d'uscita possono essere apportati nel nuovo istituto di previdenza per il riscatto della totalità delle prestazioni. In questo caso, il salario assicurato è ridotto in misura corrispondente a quella della prestazione d'uscita venuta meno. La continuazione dell'assicurazione si applica alla parte rimanente ai sensi del presente articolo.

7. L'Asga può disdire la continuazione dell'assicurazione se i contributi arretrati non sono saldati entro 30 giorni da un unico sollecito.

8. Se l'assicurazione esterna è durata oltre due anni, le prestazioni di vecchiaia devono essere fruite sotto forma di rendita. Parimenti, non è più possibile effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno per proprietà d'abitazioni.

9. Per ulteriori indicazioni sulla continuazione dell'assicurazione si rinvia alla scheda tecnica per le persone assicurate esterne, disponibile presso l'Asga all'indirizzo [www.asga.ch](http://www.asga.ch).

## **C. Contributi/Salario annuo determinante/Salario assicurato**

### **Art. 13 Durata dell'obbligo di contribuzione**

1. L'obbligo di contribuzione si estende dall'inizio dell'obbligo assicurativo al giorno in cui subentra il decesso, il pensionamento o l'uscita anticipata della persona assicurata.
2. L'obbligo di contribuzione sussiste parimenti nel periodo di riscossione dell'indennità di maternità.
3. L'obbligo di contribuzione cessa non appena non è più percepito un salario annuo AVS/reddito annuo AVS o, al massimo, nel momento in cui si esaurisce l'obbligo del datore di lavoro di pagamento continuato del salario ai sensi del Codice delle obbligazioni. Ciò vale anche per le persone con un'incapacità al lavoro o al guadagno e che, sulla base di contratti di lavoro o di un contratto collettivo di lavoro (CCL), rimangono affiliate all'azienda in qualità di dipendenti. È fatta salva la continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 12a.
4. Sono escluse dall'obbligo di contribuzione le prestazioni assicurative in caso di infortunio, malattia o invalidità.
5. È fatto salvo un eventuale esonero dal pagamento dei contributi in caso di incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 28.
6. Su richiesta della persona assicurata, la previdenza per la vecchiaia può continuare su base non contributiva (senza contributi di risparmio) dopo l'età di riferimento. I costi amministrativi si basano sul regolamento delle spese e sul piano di previdenza.

### **Art. 14 Importo dei contributi**

I contributi annui sono composti:

1. dagli accrediti di vecchiaia in considerazione dell'età della persona assicurata ai sensi della tabella di cui al n. 1 dell'Allegato;
2. dai premi, calcolati individualmente, per la copertura dei rischi di decesso e invalidità;
3. dalle spese per il fondo di garanzia e dagli adeguamenti delle rendite correnti per i superstiti e delle rendite d'invalidità all'evoluzione dei prezzi, nonché
4. dai costi amministrativi ai sensi del regolamento delle spese.

### **Art. 15 Pagamenti dei contributi e importi di riscatto**

#### **Pagamenti dei contributi**

1. L'azienda affiliata deve versare per lo meno la metà dei contributi complessivi delle/dei dipendenti assicurati. Il contributo a carico delle persone assicurate è dedotto dal salario. Il contributo complessivo è dovuto dall'azienda affiliata; il medesimo deve essere accreditato posticipatamente sulla base dei calcoli trimestrali. Il calcolo dei contributi per il 4° trimestre corrisponde al conteggio finale. Un conteggio di fine anno è allestito unicamente se, successivamente al 4° calcolo trimestrale, devono essere elaborate altre mutazioni. Per i contributi non pagati tempestivamente, oltre ai costi amministrativi per l'onere straordinario supplementare ai sensi del regolamento delle spese, saranno riscossi interessi di mora a partire dalla scadenza del termine di pagamento.

2. Di tutti i contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente assicurate, si considerano contributi del datore di lavoro quei contributi che vengono assunti dal datore di lavoro anche per il resto del personale. Nel caso di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non vengono assicurate con il loro personale, i contributi del datore di lavoro corrispondono al 50% dei contributi totali.

3. Il datore di lavoro, per il finanziamento o il miglioramento delle prestazioni pianificate, può erogare volontariamente contributi supplementari e accumulare una riserva di contributi.

La riserva di contributi così accumulata e i fondi liberi non vanno rimborsati all'azienda affiliata.

#### **Riscatto di prestazioni regolamentari**

4. Una persona assicurata o, in sua vece, l'azienda affiliata può, al momento dell'entrata o durante il periodo d'assicurazione intercorrente fino al pensionamento, effettuare versamenti superiori alla prestazione d'entrata destinati al riscatto. È possibile effettuare un massimo di tre riscatti per anno civile. Per calcolare il massimo importo di riscatto possibile, la persona assicurata deve trasmettere il questionario per il calcolo del massimo riscatto possibile. In alternativa, questo calcolo può essere effettuato direttamente dalla persona assicurata sul portale myasga.

Se non è stato effettuato un calcolo o se il calcolo effettuato non è corretto perché la persona assicurata ha fornito informazioni inesatte, quest'ultima si assume il rischio di riscatti troppo elevati e possibili conseguenze fiscali.

5. Il massimo importo di riscatto possibile corrisponde all'aver di vecchiaia massimo, interessi inclusi, calcolato sul salario annuo attualmente assicurato, previa deduzione dell'aver di vecchiaia effettivamente disponibile (inclusi eventuali averi di libero passaggio da precedenti rapporti di previdenza).

Se una persona assicurata che percepisce o ha percepito una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza effettua un riscatto, il massimo importo di riscatto possibile è ridotto dello stesso importo della prestazione di vecchiaia percepita.

Sono fatte salve le limitazioni legali e fiscali particolari poste alle possibilità di riscatto. Le conferme fiscali sono emesse unicamente se i riscatti sono stati effettuati attingendo ai fondi privati della persona assicurata.

6. Se sono stati effettuati dei riscatti, le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale per i tre anni successivi. Ulteriori limitazioni poste alla possibilità di prelievo di riscatti e capitale devono essere verificate dalla persona assicurata rivolgendosi all'autorità fiscale competente. L'Asga declina qualsiasi responsabilità per il trattamento fiscale.

7. Le persone assicurate che a seguito di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, hanno trasferito una parte della prestazione d'uscita all'istituto di previdenza della partner o del partner possono riscattare nuovamente le prestazioni originali. Per le persone assicurate invalide non è possibile effettuare un nuovo riscatto ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC.

8. Le persone assicurate che si trasferiscono dall'estero e non sono mai state assicurate in un istituto di previdenza in Svizzera, per i primi cinque anni dall'entrata nell'Asga possono effettuare all'anno un solo riscatto al massimo pari al 20% del

salario assicurato regolamentare. Al termine dei cinque anni, le persone assicurate che non hanno riscattato le piene prestazioni regolamentari possono effettuare un riscatto ai sensi del n. 5.

9. I riscatti sono destinati esclusivamente all'aumento dell'aver di vecchiaia sovraobbligatorio. D'altra parte, dopo un divorzio o lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata, i nuovi riscatti sono assegnati ai sensi del n. 7 nella stessa misura in cui sono stati assegnati all'aver di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio all'epoca del primo addebito.

10. È possibile effettuare un riscatto unicamente se eventuali prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni sono stati integralmente rimborsati. Tuttavia, se non è più possibile rimborsare il prelievo anticipato, i riscatti possono essere effettuati a condizione che, al di là del prelievo anticipato, sussista ancora una necessità di riscatto.

11. In caso d'invalidità, non è più possibile effettuare un riscatto dell'assicurazione passiva.

#### **Riscatto per il pensionamento anticipato**

12. Se una persona assicurata ai sensi del n. 5 ha completato integralmente il riscatto, ha la facoltà di prefinanziare una riduzione delle rendite in seguito al pensionamento anticipato. L'Asga calcola su richiesta l'importo del finanziamento. Se successivamente, nonostante il prefinanziamento, la persona assicurata lavora oltre l'età di pensionamento determinante per il calcolo, la rendita così maggiorata non può superare il 5% della rendita all'età di riferimento. All'occorrenza, i successivi contributi di vecchiaia saranno ridotti o sospesi o saranno ridotte le prestazioni. Per calcolare il massimo importo di riscatto possibile, la persona assicurata deve trasmettere il questionario per il calcolo del massimo riscatto possibile.

13. Le disposizioni dell'art. 15 n. 4-11 si applicano anche al riscatto per il pensionamento anticipato.

#### **Art. 16 Salario annuo determinante/Salario assicurato**

1. Il salario annuo determinante corrisponde al salario annuo AVS presumibile e, nel caso delle persone esercenti un'attività lucrativa indipendente, al reddito annuo AVS dichiarato. Un eventuale bonus o un premio di prestazione (la componente del salario che, a differenza del salario di base, è erogata in considerazione delle prestazioni) deve essere incluso fino al raggiungimento del valore limite massimo LPP (triplo della rendita massima di vecchiaia AVS) nel salario annuo determinante.

Salvo diversamente convenuto dal contratto di affiliazione, un eventuale bonus o un premio di prestazione che supera il valore limite massimo LPP non è assicurato.

Salvo diversamente convenuto dal contratto di affiliazione, un'indennità di uscita ai sensi dell'art. 339b CO e altre parti di salario occasionali non sono assicurate.

Maggiori informazioni sul salario annuo determinante sono disponibili nel relativo foglio informativo su [www.asga.ch](http://www.asga.ch).

2. Il salario annuo determinante è fissato all'entrata oppure, in caso di adeguamento, con effetto a partire dal 1° gennaio successivo, e non può superare il decuplo del valore limite massimo LPP (cfr. n. 2 dell'Allegato). Le modifiche del salario effettuate durante l'anno sono prese in considerazione dal momento della notifica. Ai sensi dell'art. 8 n. 1, le notifiche dei salari da parte delle aziende affiliate

devono avvenire per iscritto entro 30 giorni. Se la ditta affiliata o la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente omette la notifica di salario scritta per il 1° gennaio, il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS antecedentemente annunciato rimane valido per il futuro.

Nelle professioni nelle quali il grado d'occupazione o l'entità del reddito sono soggetti a forti oscillazioni, per la definizione del salario annuo determinante può essere notificato il salario dell'anno precedente o quello desunto dalla media degli ultimi tre anni. Se il salario annuo determinante non può essere calcolato in questo modo, può essere stabilito in modo forfettario sulla base del salario medio della rispettiva categoria professionale.

Per le persone parzialmente invalide, gli importi limite, in particolare l'importo di coordinamento calcolato su un grado d'occupazione del 100%, nonché il salario annuo massimo rilevante ai sensi del n. 2 cpv. 3 dell'Allegato, vengono adeguati se il grado d'invalidità rilevante per il calcolo del diritto alla rendita d'invalidità è almeno del 40%.

Per le/gli impiegati stagionali e le persone che percepiscono un salario orario, il salario annuo AVS presumibile deve essere stabilito sulla base del salario medio percepito nei primi tre mesi di occupazione. Se l'iscrizione è inviata in ritardo, l'Asga fatturerà le spese per l'onere supplementare generato ai sensi del regolamento delle spese separato.

Se una persona dipendente il cui salario annuo AVS supera la soglia d'entrata ai sensi del n. 2 dell'Allegato è impiegata da altri soci o anche da datori di lavoro non affiliati all'Asga, il salario totale può essere assicurato presso l'Asga. Le persone assicurate con il regime sovraobbligatorio ai sensi dell'art. 6 n. 5 con altri datori di lavoro possono parimenti essere assicurate presso l'Asga per quanto riguarda il loro salario totale, a condizione che tutti i datori di lavoro approvino. L'Asga calcola i contributi totali solo di concerto con la società affiliata. Il conteggio pro rata avviene tra i datori di lavoro coinvolti. Gli art. 28 segg. OPP 2 sono applicabili per analogia.

Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che, lasciata l'attività dipendente, si sono immediatamente iscritte alla cassa di compensazione possono assicurarsi, per i primi tre anni d'assicurazione, per un salario annuo AVS divergente ai sensi del n. 1. In tal caso, quale salario annuo determinante è preso in considerazione il salario annuo AVS calcolato sulla media degli ultimi tre anni antecedenti l'inizio dell'attività indipendente, nella misura in cui tale reddito sia ragionevolmente conseguibile come persona esercitante un'attività lucrativa indipendente. Il salario annuo AVS conseguito deve essere comprovato tramite l'estratto del conto individuale della cassa di compensazione. In alternativa, il salario annuo determinante della persona esercitante un'attività lucrativa indipendente per i primi tre anni d'assicurazione può essere fissato in modo forfettario sulla base del salario medio della categoria professionale in questione. Il salario medio del settore deve essere documentato dalla persona esercitante un'attività lucrativa indipendente.

Maggiori informazioni sul salario annuo determinante in caso di forti oscillazioni salariali, impiegate/i stagionali e persone con salario orario sono disponibili nei rispettivi fogli informativi su [www.asga.ch](http://www.asga.ch).

3. Se una persona assicurata non rimane affiliata all'Asga per un intero anno civile, il salario determinante è calcolato in proiezione su un anno. Se il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS diminuiscono temporaneamente a seguito di malattia, infortunio, maternità, disoccupazione o cause analoghe, il salario annuo

precedentemente assicurato rimane valido per lo meno finché sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di pagamento continuato del salario o finché non termina il congedo di maternità.

4. La base per fissare i contributi e le prestazioni è costituita dal salario assicurato. Per il calcolo del salario assicurato si applicano le tariffe fissate dal Consiglio federale, ai sensi del n. 2 dell'Allegato.

5. Se il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS notificato è inferiore al salario annuo AVS o al reddito annuo AVS effettivo, in seguito al subentrare di un caso di prestazione (artt. 19-28) verranno apportate correzioni unicamente per le prestazioni minime LPP. Le prestazioni sovraobbligatorie non saranno modificate.

6. Per la continuazione dell'assicurazione del salario precedentemente assicurato oltre il 58° anno d'età si rinvia all'art. 12 n. 4 e all'art. 12° n. 4.

#### **Art. 17 Avere di vecchiaia**

1. L'avere di vecchiaia è composto:

- a) dagli accrediti di vecchiaia annui,
- b) dalle prestazioni d'uscita e dagli averi di libero passaggio apportati nonché dagli importi di riscatto versati, dedotti eventuali prelievi anticipati e
- c) dagli interessi accreditati. In caso di uscita nel corso dell'anno, di pensionamento nel corso dell'anno e di ulteriori deflussi di fondi nel corso dell'anno (prima del 31 dicembre), l'avere di vecchiaia nell'anno in questione è remunerato con il tasso d'interesse nel corso dell'anno. L'avere di vecchiaia delle persone che al 31 dicembre erano assicurate attivamente o che al 31 dicembre erano in pensione è remunerato con il tasso d'interesse definitivo. Il consiglio d'amministrazione stabilisce ogni anno, sulla base delle possibilità finanziarie, il tasso d'interesse definitivo per l'esercizio in corso e il tasso d'interesse nel corso dell'anno per l'esercizio successivo. Il consiglio d'amministrazione può stabilire un tasso d'interesse per la parte obbligatoria e uno per la parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia.

Maggiori informazioni sui tassi d'interesse sono disponibili nel relativo foglio informativo su [www.asga.ch](http://www.asga.ch).

2. Per la durata dell'obbligo di contribuzione, al più presto dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età, a ogni persona assicurata è riconosciuto un accredito di vecchiaia alla fine di ogni anno civile. Eventuali deviazioni si basano sul piano di previdenza.

Per le persone invalide almeno al 70% ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità, il conto di vecchiaia è mantenuto quale assicurazione passiva per la durata dell'invalidità e fino all'età di riferimento. In caso d'invalidità parziale, l'avere di vecchiaia è suddiviso proporzionalmente in una parte passiva e in una parte attiva. Per l'assicurazione passiva, il salario annuo assicurato AVS o il reddito annuo assicurato AVS rimane costante. Per l'assicurazione attiva, il salario annuo assicurato AVS o il reddito annuo assicurato AVS sono fissati ai sensi dell'art. 16.

## D. Prestazioni assicurative

### Art. 18 Panoramica delle prestazioni assicurative

L'Asga fornisce in ogni caso le prestazioni minime previste dalla legge.

- a) al raggiungimento dell'età di riferimento/pensionamento
  - rendita di vecchiaia vitalizia o capitale di vecchiaia (Artt. 19 e 20)
  - rendita per figli (Art. 21)
- b) in caso di decesso in seguito a malattia o infortunio
  - rendita per partner (Artt. 22 e 23)
  - capitale in caso di decesso (Art. 24)
  - rendita per orfani (Art. 25)
- c) in caso di invalidità parziale o totale in seguito a malattia o infortunio
  - rendita d'invalidità (Art. 26)
  - rendita per figli d'invalido (Art. 27)
  - esonero dal pagamento dei contributi (Art. 28)
- d) in caso di uscita anticipata dal servizio
  - prestazione d'uscita (Art. 34)

#### I. Prestazioni di vecchiaia

### Art. 19 Rendita di vecchiaia e rendita di vecchiaia per invalidi

1. Al pensionamento, l' avere di vecchiaia disponibile in quel momento è commutato in una rendita di vecchiaia vitalizia. L'Asga applica un tasso di conversione globale fissato dal consiglio d'amministrazione (n. 3 dell'Allegato).
2. Al raggiungimento dell'età di riferimento da parte delle persone che percepiscono una rendita d'invalidità di base, la rendita d'invalidità di base erogata al momento del pensionamento viene convertita in una rendita di vecchiaia per invalidi. La rendita di vecchiaia per invalidi è calcolata in base al tasso di conversione fissato dal consiglio d'amministrazione (n. 3 dell'Allegato).
3. In caso di pensionamento anticipato o differito, per il calcolo delle rendite di vecchiaia si applicano le aliquote di conversione ai sensi della cifra 3 dell'Allegato..
4. La rendita di vecchiaia inizia il 1° giorno del mese successivo al pensionamento.

### Art. 20 Capitale di vecchiaia

1. La persona assicurata può richiedere una liquidazione in capitale al posto della rendita di vecchiaia o della rendita di vecchiaia per invalidi. In questo contesto vanno osservate le disposizioni all'art. 15 n. 6. In caso di prelievo parziale, il capitale è detratto proporzionalmente dall' avere di vecchiaia obbligatorio disponibile e quest'ultimo è a sua volta detratto dalla previdenza sovraobbligatoria. In caso di prelievo parziale, i capitali supplementari in caso di decesso derivanti dai riscatti ai sensi dell'art. 41 vengono ridotti in proporzione. Con il versamento integrale o parziale del capitale di vecchiaia, si estingue in misura corrispondente qualsiasi altro diritto alle prestazioni dell'Asga, in particolare i diritti a una rendita per partner e per i figli. Le limitazioni poste alla possibilità di prelievo del capitale devono essere chiarite dalla persona assicurata presso l'autorità fiscale competente. L'Asga declina qualsiasi responsabilità per il trattamento fiscale.



2. Se l'avente diritto è una persona coniugata, così come in caso di unione domestica registrata, è possibile effettuare un prelievo di capitale unicamente con approvazione scritta della partner o del partner. Le firme devono essere autenticate da un pubblico ufficiale. Le persone non coniugate devono fornire un'attestazione ufficiale del loro stato civile.

**Art. 21 Rendita per figli di persone che percepiscono una rendita di vecchiaia/una rendita di vecchiaia per invalidi**

1. Le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia i cui figli avrebbero diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso, hanno diritto per ogni figlio a una rendita per figli.
2. La rendita per figli inizia a essere corrisposta contestualmente alla rendita di vecchiaia e si estingue alla decadenza della rendita di vecchiaia, tuttavia al più tardi al momento in cui decade il diritto a una rendita per orfani.
3. L'importo della rendita annua per figli ammonta al 20% della rendita di vecchiaia erogata.
4. L'importo della rendita annua per figli di persone che percepiscono una rendita di vecchiaia per invalidi ammonta al 20% della rendita di vecchiaia per invalidi erogata.

**II. Prestazione per superstiti (a seguito di malattia o infortunio)**

**Art. 22 Rendita per partner**

1. In caso di decesso di una persona assicurata o di una persona che percepisce una rendita di vecchiaia o d'invalidità, le persone superstiti coniugate o in unione domestica registrata hanno diritto a una rendita per partner.
2. Lo stesso diritto sussiste in caso di rapporto di concubinato, a condizione che al momento del decesso le due partner o i due partner abbiano condotto un'economia domestica comune per un periodo ininterrotto di cinque anni e che il loro comune domicilio sia confermato da documenti ufficiali. Un soggiorno settimanale riconosciuto fiscalmente è equiparato alla residenza ufficiale. La durata dell'economia domestica comune deve essere documentata dalla persona richiedente con un certificato di domicilio ufficiale.

Un diritto sussiste anche quando la partner o il partner superstite in concubinato deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.

In entrambi i casi, ciò presuppone che le due partner o i due partner in concubinato non fossero sposati e che non esistesse fra loro uno stretto legame di parentela (impedimento al matrimonio ai sensi dell'art. 95 CC).

3. Le persone beneficiarie di cui al n. 2 devono essere notificate all'Asga quando la persona assicurata è ancora in vita, per iscritto tramite una dichiarazione beneficiaria.
4. Se a causa di un precedente caso di prestazione la partner o il partner in concubinato riceve già una rendita di vedovanza, ha diritto a una liquidazione in capitale al posto della rendita per partner, per un importo equivalente a tre rendite per partner annue. Dall'importo viene dedotto un eventuale valore capitalizzato per le prestazioni sotto forma di rendita alla partner divorziata o al partner divorziato ai sensi dell'art. 23. Con il versamento della liquidazione in capitale si estingue ogni ulteriore diritto a prestazioni nei confronti dell'Asga.

5. Salvo diversamente convenuto nel contratto di affiliazione, la rendita per partner ammonta al 60% rendita d'invalidità di base ai sensi dell'art. 26 n. 6.

6. In caso di decesso di una persona che percepisce una rendita di vecchiaia, la rendita per partner ammonta al 60% della rendita di vecchiaia in corso. Con riserva di applicazione di una riduzione ai sensi dell'art. 39.

7. Il diritto a una rendita per partner insorge il primo giorno successivo al decesso della persona assicurata, al più presto dopo la scadenza del godimento ulteriore del salario e, nel caso delle persone che percepiscono una rendita, il 1° giorno del mese successivo.

Il diritto alla rendita per partner si estingue nel momento in cui la persona che percepisce la rendita decede o contrae un nuovo matrimonio o una nuova unione domestica registrata.

8. Se una persona assicurata decede prima del pensionamento, al posto della rendita per partner può essere versata una liquidazione in capitale unica di importo pari al valore capitalizzato della rendita per partner. Qualora il valore capitalizzato della rendita per partner fosse superiore all'aver di vecchiaia disponibile, può essere versato l'aver di vecchiaia disponibile, ma perlomeno una liquidazione di importo pari a tre rendite annue per partner. Con riserva di applicazione di una riduzione ai sensi dell'art. 39. Dall'importo viene dedotto un eventuale valore capitalizzato per le prestazioni sotto forma di rendita alla partner divorziata o al partner divorziato ai sensi dell'art. 23. Con il versamento della liquidazione in capitale si estingue ogni ulteriore diritto a prestazioni nei confronti dell'Asga.

9. Se muore la persona assicurata, la cui assicurazione è stata prolungata oltre l'età di riferimento ai sensi dell'art. 12 n. 2 e che per questo motivo non ha ancora ricevuto una rendita, la partner o il partner ha diritto a una rendita per partner ai sensi del n. 1 e n. 2. L'importo della rendita per partner corrisponde al 60 % della rendita di vecchiaia assicurata al momento del decesso. Con riserva di applicazione di una riduzione ai sensi dell'art. 39. Al posto della rendita per partner è possibile riscuotere una liquidazione in capitale unica pari all'ammontare dell'aver di vecchiaia disponibile. L'art. 41 (Capitale supplementare in caso di decesso [dai riscatti]) non si applica in caso di pensionamento differito.

### **Art. 23 Diritto del partner divorziato / della partner divorziata**

1. Al decesso dell'ex coniuge, la partner divorziata o il partner divorziato è equiparata/o alla vedova o al vedovo se l'ex partner, sulla base della sentenza di divorzio, era tenuta/o a versare una rendita secondo l'art. 124e cpv. 1 CC o l'art. 126 cpv. 1 CC e il matrimonio è durato almeno 10 anni. La prestazione non deve tuttavia essere superiore al diritto derivante dalla sentenza di divorzio, detratte eventuali prestazioni fornite da altri istituti di assicurazione, soprattutto da AVS/AI.

2. Il diritto insorge con il decesso dell'ex partner, ma non prima della cessazione di un eventuale godimento ulteriore del salario. Sussiste fintanto che la rendita sarebbe stata dovuta secondo l'art. 124 cpv. 1 CC o l'art. 126 cpv. 1 CC, ma si estingue entro e non oltre la fine del mese durante il quale la partner divorziata o il partner divorziato muore, si risposa o contrae un'unione domestica registrata.

3. Lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

4. Il diritto deve essere comprovato mediante una sentenza di divorzio passata in giudicato. Non vengono presi in considerazione i pagamenti volontari o i pagamenti effettuati a un importo volontariamente più elevato. Non è possibile percepire una liquidazione in capitale ai sensi dell'art. 20 n. 8; non sussiste alcun diritto a un capitale in caso di decesso ai sensi dell'art. 24.

#### **Art. 24 Capitale in caso di decesso**

1. Il capitale in caso di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede prima del pensionamento. Se muore una persona assicurata la cui assicurazione ai sensi dell'art. 12 n. 2 continua oltre l'età di riferimento e la prestazione di vecchiaia differita non è stata ancora percepita, al posto di una rendita per partner è possibile percepire una liquidazione in capitale unica ai sensi dell'art. 22 n. 9 pari all'ammontare dell'aver di vecchiaia disponibile. L'art. 41 (capitale supplementare in caso di decesso [dai riscatti quote]) non si applica in questo caso.

2. Il capitale in caso di decesso corrisponde all'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso, dedotto un eventuale capitale supplementare in caso di decesso ai sensi dell'art. 41, dedotti eventuali valori capitalizzati per l'erogazione di rendite alla partner o al partner ai sensi dell'art. 22 e alla partner divorziata o al partner divorziato ai sensi dell'art. 23 nonché dedotte le liquidazioni in capitale ai sensi dell'art. 22 n. 4, n. 8.

3. Hanno diritto al capitale di decesso i superstiti indicati di seguito:

Gruppo a: la coniuge o il coniuge oppure la partner registrata o il partner registrato e i figli della persona deceduta aventi diritto alla rendita per orfani

Gruppo b: la partner o il partner in concubinato ai sensi dell'art. 22 n. 2 o la persona tenuta al sostentamento di uno o più figli comuni

Gruppo c: gli altri figli

Gruppo d: i genitori

Gruppo e: i fratelli e le sorelle

Le persone di cui alla lett. b sono aventi diritto unicamente se i loro nominativi sono stati comunicati per iscritto all'Asga dalla persona assicurata tramite una dichiarazione beneficiaria. La comunicazione deve pervenire all'Asga mentre la persona assicurata è ancora in vita.

Se non vi sono aventi diritto dei gruppi a–e, i rimanenti eredi legittimi, ad esclusione della collettività, hanno diritto alla metà del capitale in caso di decesso suddiviso in parti uguali.

4. Se vi sono aventi diritto appartenenti a uno dei gruppi summenzionati, quelli del gruppo successivo sono esclusi dal versamento del capitale in caso di decesso. In caso di più superstiti del medesimo gruppo, il capitale in caso di decesso è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto all'interno del gruppo. Con riserva di applicazione del n. 5.

5. Per meglio prendere in considerazione lo scopo della previdenza sulla base delle circostanze individuali, la persona assicurata ha la facoltà di definire la quota di ripartizione fra gli aventi diritto in seno a ogni singolo gruppo da a ad e. Può proporre il gruppo a agli altri gruppi oppure combinarlo con tali gruppi. Può inoltre modificare la successione dei gruppi da c ad e

a condizione che l'Asga sia entrata in possesso della corrispondente dichiarazione beneficiaria scritta prima del decesso. La dichiarazione beneficiaria può essere revocata in qualsiasi momento dalla persona assicurata, per iscritto o tramite testamento.

Non sussiste alcun diritto fondato sul diritto successorio. Le prestazioni sono dovute agli aventi diritto anche se hanno rinunciato all'eredità.

6. Spetta alla/al richiedente far valere il diritto alle prestazioni e produrre le relative prove. Se non viene prodotta alcuna prova, decorsi 6 mesi dal decesso della persona assicurata l'Asga è autorizzata a effettuare il versamento a favore delle persone beneficiarie a lei note.

#### **Art. 25 Rendita per orfani**

1. In caso di decesso di una persona assicurata o di una persona che percepisce una rendita di vecchiaia o d'invalidità, è erogata una rendita per orfani a favore di ogni figlio.

Se il padre e la madre sono deceduti, ogniorfana / orfano ha il diritto a due rendite per orfani di uguale importo. I bambini in affidamento vi hanno diritto unicamente se la persona deceduta era tenuta a provvedere al loro sostentamento.

2. Il diritto a una rendita per orfani insorge il primo giorno successivo al decesso della persona assicurata, al più presto dopo la scadenza del godimento ulteriore del salario e, nel caso di una persona che percepisce una rendita, il 1° giorno del mese successivo. Il diritto si estingue con il decesso dell'orfano o al compimento del 20° anno di età.

3. Il diritto sussiste tuttavia finché il figlio compie il 25° anno d'età:

a) durante la formazione;

b) fino all'acquisizione della capacità lavorativa, se il figlio è invalido perlomeno nella misura del 70%.

4. La rendita annua per orfani ammonta al 20% della rendita d'invalidità di base assicurata o in corso, oppure della rendita di vecchiaia o di vecchiaia per invalidi in corso. Se la persona assicurata ha continuato l'assicurazione oltre l'età di riferimento ai sensi dell'art. 12 n. 2, la rendita per orfani annua ammonta al 20% della rendita di vecchiaia assicurata al momento del decesso.

#### **III. Prestazioni d'invalidità (a seguito di malattia o infortunio)**

#### **Art. 26 Rendita d'invalidità**

1. In caso d'invalidità, le persone assicurate hanno diritto a una rendita d'invalidità se, all'insorgere dell'incapacità al lavoro determinante all'origine dell'invalidità, erano assicurate presso l'Asga e non avevano ancora raggiunto l'età di riferimento. In caso di altre circostanze che determinano un obbligo di prestazione ai sensi della LPP, tale obbligo si limita alle prestazioni minime ai sensi della LPP.

2. Un'invalidità sussiste nella misura in cui una persona assicurata è invalida ai sensi dell'assicurazione d'invalidità nell'attività lucrativa. In particolare, una rendita d'invalidità già fissata viene aumentata, ridotta o soppressa se il grado d'invalidità cambia nella misura disciplinata dall'art. 17 cpv. 1 LPGa.

3. L'importo del diritto a una rendita d'invalidità è fissato in percentuale di una rendita intera. Fungono da base di calcolo le prestazioni assicurate al momento in cui subentra l'incapacità al lavoro determinante all'origine dell'invalidità.

Un grado d'invalidità inferiore al 25% non dà diritto a una prestazione assicurativa. Un grado d'invalidità tra il 25% e il 59% dà diritto a una rendita corrispondente al grado d'invalidità in percentuale, calcolato su una rendita intera. Un grado d'invalidità del 60% o maggiore dà diritto a tre quarti di rendita. Un grado d'invalidità del 70% o maggiore dà diritto a una rendita intera. Con riserva di applicazione dell'art. 33.

4. Il diritto insorge alla decorrenza del periodo d'attesa previsto da contratto, al più presto dal momento in cui l'assicurazione d'invalidità eroga una rendita. Tale diritto si estingue alla cessazione dell'invalidità (con riserva dell'art. 26a LPP) o al decesso della persona assicurata. Al raggiungimento dell'età di riferimento, la rendita d'invalidità di base è sostituita da una rendita di vecchiaia per invalidi ai sensi dell'art. 19 n. 2. Se sussiste un'ulteriore rendita d'invalidità della previdenza complementare, essa si estingue al raggiungimento dell'età di riferimento.

Le rendite d'invalidità che l'Asga deve riprendere da un assicuratore precedente continuano a basarsi sulle disposizioni regolamentari dell'assicuratore precedente in vigore al momento dell'insorgere del diritto.

5. Se alla decorrenza del periodo d'attesa concordato sono ancora erogate indennità giornaliere da un'assicurazione di malattia e/o infortuni, il diritto è differito fino alla cessazione del pagamento delle indennità giornaliere.

6. L'ammontare della rendita d'invalidità di base annua è calcolato in funzione dell'aver di vecchiaia di base acquisito da una persona assicurata fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità di base, compresi gli interessi, e la somma degli accrediti di vecchiaia di base per gli anni fino all'età di riferimento, senza interessi. Questo avere di vecchiaia di base viene convertito in rendita d'invalidità di base al tasso di conversione fissato dal Consiglio federale. Gli accrediti di vecchiaia sono commisurati al salario assicurato al subentrare della relativa incapacità al lavoro.

7. Se l'aver di vecchiaia di base di una persona assicurata è stato ridotto per la promozione della proprietà d'abitazioni nonostante fosse presente un'incapacità al lavoro o un'invalidità e questa non era stata comunicata all'Asga, la rendita d'invalidità di base si riduce in misura corrispondente al capitale prelevato moltiplicato per il tasso di conversione fissato dal Consiglio federale.

#### **Art. 27 Rendita per figli d'invalido**

1. Le persone che percepiscono una rendita d'invalidità i cui figli avrebbero diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso, hanno diritto per ogni figlio a una rendita per figli d'invalidi.

2. La rendita per figli d'invalidi è erogata a partire dallo stesso momento previsto per la rendita d'invalidità, è pagata alla persona avente diritto e si estingue alla decadenza della rendita d'invalidità, tuttavia al più tardi al momento in cui decade il diritto a una rendita per orfani.

3. La rendita per orfani ammonta al 20% della rendita d'invalidità di base assicurata o in corso.

## **Art. 28 Esonero dal pagamento dei contributi**

1. In caso di incapacità al lavoro o d'invalidità, alla decorrenza di un periodo di attesa concordato da contratto subentra l'esonero dal pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro e della/del dipendente, a condizione che in quel momento la persona assicurata non abbia ancora raggiunto l'età di riferimento. In caso di incapacità al lavoro, l'esonero dal pagamento dei contributi cessa al riacquisto della capacità lavorativa, in caso di incapacità al lavoro inferiore al 25% e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. art. 13 n. 1), al più tardi dopo 24 mesi dall'inizio dell'incapacità al lavoro. Per l'importo dell'esonero dal pagamento dei contributi si applicano le disposizioni ai sensi dell'art. 26 n. 3.

Più periodi d'incapacità al lavoro nell'arco del medesimo anno e determinati dalla medesima causa vengono sommati. Se la causa è diversa, il periodo d'attesa inizia nuovamente a decorrere.

2. Finché non è ancora stata stabilita l'invalidità ai sensi dell'art. 26 n. 2, l'esonero dal pagamento dei contributi si basa sui conteggi dell'indennità giornaliera di un'assicurazione malattia o infortuni o sui certificati medici (in mancanza di un'assicurazione d'indennità giornaliera). Non viene invece concesso un esonero dal pagamento dei contributi sulla base dei conteggi delle indennità giornaliere AI.

Gli accrediti di risparmio vengono versati sul conto di vecchiaia fino alla fine dell'esonero dal pagamento dei contributi. In caso di decisione negativa da parte dell'assicurazione per l'invalidità (a partire dal momento della decisione degli organi dell'AI), non sarà più accordato alcun accredito dei contributi. Se risulta che il grado d'invalidità ai sensi dell'art. 26 n. 2 differisce dal grado d'incapacità al lavoro preso in considerazione per l'accredito dei contributi, l'esonero dal pagamento dei contributi sarà rettificato a partire dalla data della decisione degli organi dell'AI. Se l'obbligo di contribuzione ai sensi dell'art. 13 n. 1 termina prima della scadenza del periodo di attesa concordato per contratto, l'esonero dal pagamento dei contributi non sussiste.

3. L'esonero dal pagamento dei contributi non è più concesso se l'Asga ha comunicato al datore di lavoro o alla persona assicurata di iscriversi all'assicurazione invalidità e ciò non è avvenuto entro un termine di 6 mesi. L'Asga deve esserne informata inviando copia dell'iscrizione all'AI.

4. Non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi nel periodo di percezione delle indennità di maternità.

## **IV. Disposizioni comuni**

### **Art. 29 Acquisizione del diritto / Prestazione anticipata / Versamento delle prestazioni**

1. Le prestazioni sono versate solo quando le persone aventi diritto hanno inoltrato tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione del diritto o per una prestazione anticipata ai sensi della n. 5. Per il versamento delle prestazioni d'invalidità deve essere disponibile la decisione passata in giudicato dell'Ufficio federale dell'assicurazione invalidità. Il pagamento delle rendite avviene anticipatamente all'inizio di ogni mese, di norma nell'arco dei primi dieci giorni del mese. Le rendite per figli sono accreditate su un conto unitamente alla rendita principale.

Le prestazioni in capitale per la vecchiaia, in caso di decesso e in caso d'invalidità sono versate il giorno bancario lavorativo successivo alla rispettiva scadenza e accreditate alla metà di ogni mese.

2. Se l'Asga deve corrispondere un interesse di mora, questo è pari al tasso d'interesse minimo LPP.
3. Le prestazioni esigibili sono erogate dall'Asga agli aventi diritto e versate esclusivamente su un conto bancario/postale in Svizzera o in uno Stato dell'UE/AELS. In caso di pagamento all'estero al di fuori dell'UE o dell'AELS, sono addebitate tasse ai sensi del regolamento delle spese.
4. L'Asga versa al posto della rendita una liquidazione in capitale unica (valore capitalizzato), se
  - la rendita di vecchiaia o d'invalidità è inferiore al 10%,
  - la rendita per partner è inferiore al 6%; e
  - la rendita per figli o orfani è inferiore al 2% della rendita di vecchiaia minima semplice dell'AVS.

Tutti i diritti regolamentari sono così saldati. In caso d'invalidità parziale sussiste tuttavia il diritto a una nuova verifica del diritto se il grado d'invalidità è successivamente aumentato dall'assicurazione d'invalidità in considerazione della causa originaria. Il contesto materiale e temporale deve essere dimostrato in modo univoco.

5. Se l'Asga è soggetta a un obbligo di anticipare le prestazioni, tale obbligo è circoscritto alle prestazioni minime ai sensi della LPP. La persona avente diritto deve dimostrare di essersi annunciata a tutti gli assicuratori interessati. Se il caso è ripreso da un altro assicuratore, quest'ultimo dovrà rimborsare le prestazioni anticipate. L'Asga si riserva il diritto di richiedere la restituzione o procedere alla compensazione delle prestazioni di vecchiaia pagate in eccesso sulla base dell'art. 30 n. 1 e 2.
6. Se un altro fornitore di prestazioni si è fatto carico di una prestazione anticipata prevista dalla legge ed è accertato che l'Asga è tenuta a erogare le prestazioni, essa rimborsa la prestazione LPP minima dovuta, al massimo fino a concorrenza della prestazione anticipata, al fornitore che ha erogato la prestazione anticipata.
7. Se ai sensi del presente regolamento sussiste la possibilità di percepire una liquidazione in capitale al posto di una rendita, la scelta della liquidazione in capitale deve essere fatta valere prima che la prestazione diventi esigibile. Dopo che la prestazione è divenuta esigibile, la decisione a favore di una rendita o di una liquidazione in capitale è irrevocabile e non può più essere modificata.

#### **Art. 30 Rimborso / Compensazione**

1. L'Asga richiede il rimborso delle prestazioni percepite indebitamente, interessi inclusi. Gli interessi corrispondono al tasso minimo d'interesse LPP.
2. Il diritto alla prestazione può essere compensato con le pretese cedute dall'azienda affiliata unicamente se concerne contributi che non sono stati dedotti dal salario della persona assicurata. Le altre pretese dell'Asga saranno compensate con il diritto alle prestazioni esigibili.
3. Nei confronti di terzi che rispondono per il caso assicurativo, l'Asga subentra, al momento dell'evento e fino a concorrenza delle prestazioni legali, nelle pretese della persona assicurata o avente diritto. Per il resto, l'Asga può esigere dalla persona assicurata o avente diritto la cessione delle sue pretese nei confronti di terzi responsabili fino a concorrenza del suo obbligo di prestazione. In caso di mancata cessione, l'Asga è autorizzata a sospendere le sue prestazioni.

### **Art. 31 Pagamento di prestazioni arretrate / Prescrizione**

In riferimento al pagamento di prestazioni arretrate e alla relativa prescrizione si applicano le disposizioni della LPP.

### **Art. 32 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi**

1. Le rendite per i superstiti e le rendite d'invalidità ai sensi della LPP la cui durata supera i tre anni, su ordine del Consiglio federale sono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino all'età di riferimento. L'Asga applica al riguardo il cosiddetto principio dell'imputazione: confronta le rendite regolamentari per i superstiti e d'invalidità con le prestazioni a sensi della LPP, adeguamento all'evoluzione dei prezzi incluso, e paga solo il più elevato dei due importi.

2. Il consiglio d'amministrazione decide annualmente, nei limiti delle disponibilità finanziarie, su un eventuale adeguamento delle rendite in corso in funzione del rincaro.

### **Art. 33 Rapporto con altre assicurazioni / Riduzione delle prestazioni**

1. Le prestazioni erogate al subentrare di un caso di prestazione non devono comportare un arricchimento della persona avente diritto.

2. Se la somma fra redditi derivanti dalle prestazioni per i superstiti e d'invalidità e le prestazioni del medesimo genere e aventi le medesime finalità è superiore al 90% del presumibile mancato salario annuo AVS (o del presumibile mancato salario annuo AVS delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente), le prestazioni dell'Asga saranno decurtate nella misura in cui superano tale percentuale. Se la persona avente diritto ha raggiunto l'età di riferimento e l'assicurazione infortuni o militare o una compagnia assicurativa straniera comparabile è soggetta all'obbligo di prestazioni per lo stesso evento assicurato, l'Asga riduce le sue prestazioni di vecchiaia nella misura in cui, insieme ad altre entrate computabili, superi il 100% dell'importo che, in caso di sovraindennizzo immediatamente prima dell'età di riferimento doveva essere considerato come una presunta perdita di guadagno. L'Asga non compensa le riduzioni delle prestazioni dell'assicurazione infortuni o militare al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi dell'art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAINF e dell'art. 47 cpv. 1 LAM.

3. Per prestazioni di tipo e finalità analoghi s'intendono tra l'altro quelle degli assicuratori sociali e degli istituti di previdenza e di libero passaggio svizzeri ed esteri, nonché quelle di un'assicurazione a cui il datore di lavoro, o in sua vece un istituto di previdenza, ha pagato i premi. Sono parimenti computate le prestazioni sostitutive in caso di pensionamento anticipato così come quelle di terzi responsabili. Per il calcolo del sovraindennizzo sono inoltre computati un eventuale reddito da attività lucrativa effettivamente conseguito e/o ragionevolmente conseguibile nonché eventuali prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Non sono considerati redditi computabili gli assegni per grandi invalidi, gli indennizzi e prestazioni simili.

Se durante il periodo di continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP la persona avente diritto percepisce un reddito supplementare, la rendita d'invalidità è decurtata in caso di sovraindennizzo. Un sovraindennizzo sussiste quando le prestazioni sostitutive unitamente al reddito supplementare superano il reddito sostitutivo percepito prima dell'inizio del reinserimento.

Le prestazioni computabili della vedova, del vedovo o della partner registrata o del partner registrato superstite e degli orfani vengono sommate.



Se l'assicurazione infortuni o militare o un'assicurazione estera analoga è soggetta all'obbligo di prestazioni per lo stesso caso di assicurazione, anche le prestazioni di vecchiaia delle assicurazioni sociali e degli istituti di previdenza e di libero passaggio nazionali ed estere sono considerate redditi computabili una volta raggiunta l'età di riferimento. Le prestazioni ridotte, unitamente alle prestazioni dell'assicurazione infortuni o militare o a prestazioni simili straniere, non devono essere inferiori alle prestazioni obbligatorie previste dalla LPP.

4. Eventuali prestazioni in capitale computabili sono convertite in rendite equivalenti in base ai principi attuariali dell'Asga.

5. Se in caso di divorzio la rendita di vecchiaia per invalidi viene divisa, la quota della rendita assegnata alla coniuge legittima o al coniuge legittimo continua a essere computata nel calcolo della riduzione.

6. Le prestazioni computabili ai sensi del n. 2 del presente articolo sono verificate periodicamente.

7. L'Asga riduce le sue prestazioni se la persona assicurata è responsabile del decesso o dell'invalidità entro tre anni dall'affiliazione ai sensi dell'art. 8 n. 1 oppure successivamente a un incremento delle prestazioni assicurate, così come nel caso in cui la persona assicurata si oppone ai provvedimenti d'integrazione. Le prestazioni sono parimenti ridotte se è comprovato che una persona avente diritto è responsabile del decesso o dell'invalidità di una persona assicurata. Le prestazioni minime legali ai sensi della LPP possono essere rifiutate o ridotte unicamente se l'AVS/AI riduce, sopprime o rifiuta una prestazione. Le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d'invalidità vengono sospese per la durata di una privazione della libertà ordinata dal giudice penale.

8. Il rifiuto o la decurtazione di prestazioni da parte dell'assicurazione infortuni obbligatoria o dell'assicurazione militare non vengono compensati.

9. L'Asga può avvalersi dei rimedi legali per impugnare le decisioni di altri assicuratori sociali che incidono sul suo obbligo di prestazioni.

## **E. Uscita anticipata dal servizio**

### **Art. 34 Prestazione d'uscita**

#### **Importo della prestazione d'uscita**

1. Se una persona assicurata lascia il servizio presso l'azienda affiliata, o termina l'attività indipendente, senza aver beneficiato delle prestazioni menzionate nel presente regolamento, ciò comporta l'uscita dall'Asga. Anche se il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS diminuiscono in maniera presumibilmente permanente attestandosi sotto alla soglia d'entrata ai sensi del n. 2 dell'Allegato e senza che sussista un diritto a prestazioni di vecchiaia, d'invalidità o per i superstiti, ciò comporta l'uscita dall'Asga. È fatta salva l'assicurazione ai sensi dell'art. 6 n. 5 e la continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 12a.

La persona che lascia il servizio ha diritto a una prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 15 LFLP che corrisponde all'aver di vecchiaia al momento dell'uscita, rispettando le prestazioni minime previste dalla legge, secondo l'art. 17 LFLP.

2. Se la persona uscente è parzialmente invalida, ha diritto a una prestazione d'uscita corrispondente alla parte attiva del suo avere di vecchiaia. Se riacquista a posteriori la piena capacità lavorativa senza avviare un nuovo rapporto di lavoro

con l'azienda affiliata, o assume l'attività indipendente assicurata finora, la persona assicurata ha diritto a una prestazione d'uscita anche per la parte della propria protezione previdenziale mantenuta dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

#### **Utilizzo della prestazione d'uscita**

3. L'Asga trasferisce la prestazione d'uscita a favore della persona che ha lasciato il servizio al nuovo istituto di previdenza. Se non si affilia a un nuovo istituto di previdenza, la persona comunica all'Asga in quale forma ammessa dalla legge intende mantenere la protezione previdenziale (apertura di un conto di libero passaggio o richiesta di una polizza di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio in Svizzera). In caso di mancata comunicazione, al più presto dopo sei mesi e al più tardi entro due anni dal momento in cui si è verificato il caso di libero passaggio, la prestazione di libero passaggio comprensiva degli interessi è trasferita alla fondazione dell'istituto collettore LPP.

4. La persona assicurata può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita solo se:

- a) lascia definitivamente la Svizzera e non prende la residenza nel Liechtenstein (sono fatte salve le disposizioni degli accordi bilaterali fra la Svizzera e l'UE),
- b) subito dopo la cessazione del precedente rapporto di lavoro intraprende un'attività indipendente o se come persona che già esercita un'attività lucrativa indipendente avvia un'altra attività indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria e presenta la domanda di erogazione in contanti entro il termine di un anno, oppure
- c) la prestazione d'uscita è inferiore all'importo del suo contributo annuo personale.

Il pagamento in contanti a favore degli aventi diritto coniugati o che vivono in regime di unione domestica registrata è ammesso unicamente con l'accordo scritto dalla partner o del partner. Le firme devono essere autenticate da un pubblico ufficiale. Le persone non coniugate devono fornire un'attestazione ufficiale del loro stato civile.

5. Se, dopo aver trasferito la prestazione d'uscita, l'Asga deve erogare prestazioni per i superstiti o prestazioni d'invalidità, ha diritto al rimborso della prestazione d'uscita (interessi inclusi) fino a concorrenza dei mezzi necessari per l'erogazione delle prestazioni. In caso di mancato rimborso le prestazioni saranno ridotte secondo i principi attuariali dell'Asga.

6. Gli averi sul conto di attesa (conto di passaggio all'uscita) presso l'Asga che non hanno ancora potuto essere trasferiti ai sensi del n. 3, sono versati quale somma una tantum al raggiungimento dell'età di riferimento; non è possibile percepire una rendita.

7. Se sussiste un diritto alla continuazione provvisoria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP, la prestazione d'uscita è calcolata dopo la cessazione della continuazione dell'assicurazione.

#### **Art. 35 Prolungamento della copertura**

Per i rischi di decesso e invalidità la persona assicurata continua ad essere assicurata per un periodo di un mese dallo scioglimento del rapporto di previdenza, tuttavia al più tardi finché è stato avviato un nuovo rapporto di previdenza. Alle prestazioni d'uscita già erogate si applica l'art. 34 n. 6.

## F. Disposizioni per la previdenza complementare

### Art. 36 Campo di applicazione

1. Le disposizioni per la previdenza complementare, a integrazione della previdenza di base di cui agli artt. da 1 a 35, disciplinano la previdenza estesa.
2. L'importo degli accrediti di vecchiaia e delle prestazioni di rischio è fissato nel contratto di affiliazione.

### Art. 37 Assicurazione

(cfr. art. da 6 a 9)

1. Per le prestazioni da assicurare nella previdenza complementare è possibile che sia necessario compilare un questionario medico e/o sottoporsi un esame medico. L'Asga rinuncia all'esecuzione di esami genetici.
2. Se nell'ambito della verifica del diritto alle prestazioni d'invalidità o per i superstiti l'Asga constata che il questionario medico o il rapporto del medico non sono veritieri o sono incompleti (reticenza), essa può rifiutare o ridurre con effetto immediato e per l'intero periodo di erogazione le prestazioni della previdenza complementare. I contributi già pagati ai sensi dell'art. 15 non saranno restituiti.

La soppressione o riduzione della prestazione deve essere comunicata alla persona assicurata o avente diritto entro 3 mesi dalla consultazione degli atti degli altri assicuratori e dei medici coinvolti. La comunicazione è ritenuta inviata in tempo utile se spedita entro il termine dei tre mesi (fa fede la data del timbro postale).

3. Per le prestazioni per i rischi di decesso e invalidità, l'Asga può inserire una riserva per ragioni di salute della durata massima di 5 anni e limitare in tal modo la copertura assicurativa. Una riserva non ancora scaduta prevista da un precedente istituto di previdenza può essere ulteriormente mantenuta, per il medesimo motivo, fino a un periodo massimo complessivo di 5 anni. L'Asga comunica per iscritto alla persona assicurata il genere e la durata della riserva nonché le relative conseguenze entro 3 mesi dalla ricezione degli atti relativi all'esame dello stato di salute. La comunicazione è ritenuta inviata in tempo utile se spedita entro il termine di tre mesi (fa fede la data del timbro postale).

4. Se sussiste una riserva e se durante il periodo della medesima sopraggiunge un caso di prestazione che ha origine da una causa che è stata esclusa, le prestazioni della previdenza complementare sono escluse o ridotte in modo duraturo.

5. Dall'entrata o dalla copertura assicurativa più estesa fino alla conclusione dell'esame dello stato di salute e alla comunicazione di un'eventuale riserva sulle prestazioni, al massimo fino alla decorrenza di 3 mesi dall'entrata o dalla copertura più estesa, sussiste solo una protezione previdenziale provvisoria. Se nel periodo di protezione previdenziale provvisoria sopraggiunge un caso di previdenza, le prestazioni di previdenza saranno erogate in modo duraturo solo per la previdenza di base. Con riserva di applicazione dell'art. 14 LFLP. Le prestazioni estese sono escluse in modo permanente.

### Art. 38 Contributi e importi di riscatto

(cfr. artt. 14 e 15)

1. L'ammontare dei contributi ordinari si basa sul piano di previdenza stabilito nel contratto di affiliazione con l'azienda affiliata.
2. Se l'azienda affiliata è in mora da oltre 3 mesi nel pagamento dei contributi, l'Asga può ridurre le prestazioni assicurate al minimo previsto dalla legge. Tale modifica è disciplinata da un'appendice al contratto di affiliazione esistente.
3. Le prestazioni di libero passaggio sovraobbligatorie apportate e gli importi di riscatto sono impiegati per migliorare le prestazioni di vecchiaia.

**Art. 39 Riduzione della rendita per partner in casi particolari**

(cfr. art. 22)

1. La rendita per partner è ridotta se la contrazione del matrimonio/la registrazione dell'unione domestica è avvenuta dopo il raggiungimento dell'età di riferimento; la riduzione è del 20% per ogni anno integralmente o parzialmente decorso. La rendita è ridotta anche se i requisiti ai sensi dell'art. 22 n. 2 per una rendita per partner sono soddisfatti solo dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Se invece i requisiti secondo l'art. 22 n. 2 sono stati soddisfatti immediatamente prima della contrazione del matrimonio/registrazione dell'unione domestica, il calcolo della riduzione si baserà su questi fatti.

2. Non viene versata nessuna rendita per partner se la persona deceduta al momento della contrazione del matrimonio/registrazione dell'unione domestica soffriva di una malattia a lei nota e il decesso si verifica entro 1 anno dalla contrazione del matrimonio/registrazione dell'unione domestica.

3. Non viene versata nessuna rendita per partner se la persona assicurata decede dopo essere uscita dall'Asga, o dopo la decorrenza del prolungamento della copertura ai sensi dell'art. 35.

4. Queste limitazioni non si applicano se pregiudicano le prestazioni LPP.

**Art. 40 Capitale in caso di decesso (copertura supplementare)**

Se nel contratto di affiliazione è assicurato un capitale in caso di decesso e una persona assicurata decede prima dell'età di riferimento, i superstiti hanno diritto, ai sensi dell'art. 24, al capitale in caso di decesso.

**Art. 41 Capitale supplementare in caso di decesso (dai riscatti quote)**

(cfr. art. 22 e art. 24)

1. Se nel contratto di affiliazione è assicurato un capitale supplementare in caso di decesso e una persona assicurata decede prima del pensionamento, i superstiti hanno diritto al capitale supplementare in caso di decesso ai sensi dell'art. 24. Il diritto sussiste solo se questi riscatti quote sono dichiarati sul certificato di previdenza come capitale supplementare in caso di decesso.

2. Il capitale supplementare in caso di decesso è composto dai riscatti quote personali notificati all'Asga provenienti da istituti di previdenza precedenti (la notifica deve essere effettuata quando la persona assicurata è in vita e, dopo che l'Asga ne ha preso conoscenza, viene attuata sul piano tecnico il primo giorno del mese successivo) e dai riscatti quote personali versati ai sensi dell'art. 15, n. 4, 5, 8 e 12. A partire dal momento del riscatto quote personale o della notifica dei riscatti quote personali provenienti da istituti di previdenza precedenti, il capitale supplementare in caso di decesso viene remunerato ai sensi dell'art. 17 n. 1 lett. c). Il capitale supplementare in caso di decesso può raggiungere al massimo il valore dell'aver di vecchiaia sovraobbligatorio.

3. Una riduzione dell'avere di vecchiaia disponibile, causata da prelievi effettuati durante il periodo d'assicurazione presso l'Asga ai sensi degli artt. 12, 12a, 19, 20, 34, 49 e 50, riduce proporzionalmente il capitale supplementare in caso di decesso. Il rimborso dell'avere di vecchiaia disponibile a riduzione avvenuta comporta un aumento proporzionale del capitale supplementare in caso di decesso.

4. Se muore una persona assicurata la cui assicurazione ai sensi dell'art. 12 n. 2 continuava oltre l'età di riferimento e la prestazione di vecchiaia differita non era stata ancora percepita, al posto di una rendita per partner è possibile percepire un'indennità unica pari all'ammontare dell'avere di vecchiaia disponibile. L'art. 41 (capitale supplementare in caso di decesso [dai riscatti quote]) non si applica in caso di pensionamento differito.

#### **Art. 42 Rapporto con altre assicurazioni**

(cfr. art. 33)

1. Per evitare indebiti profitti si procede ad un calcolo del sovraindennizzo. In deroga all'art. 33 n. 2, le prestazioni d'invalidità e per superstiti sono ridotte se, sommate alle altre prestazioni computabili, superano il 90 % dell'ultimo salario annuo AVS o del reddito annuo AVS notificato prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 16 n. 1. Il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS notificato non può essere superiore al salario annuo assicurato per l'AVS. Le prestazioni di vecchiaia saranno decurtate unicamente se sostituiscono una prestazione d'invalidità e superano in questo modo il 100% dell'ultimo salario annuo AVS notificato prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro o il reddito annuo AVS ai sensi dell'art. 16 n. 1.

2. Per la determinazione dell'ultimo salario annuo AVS o del reddito annuo AVS notificato prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro, non vengono presi in considerazione gli assegni familiari e per i figli, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e le componenti del salario erogate solo occasionalmente o transitoriamente.

3. Per il resto, l'art. 33 si applica anche alla previdenza complementare. Le prestazioni di cui agli artt. 40 e 41 non vengono computate ai fini del calcolo del sovraindennizzo.

#### **Art. 43 Prolungamento della copertura**

(cfr. art. 35)

Se subentra un caso di previdenza prima dell'uscita, o durante il termine di prolungamento della copertura, l'Asga eroga le prestazioni corrispondenti al grado d'invalidità esistente all'uscita, o durante il termine di prolungamento della copertura. Un aumento del grado AI successivo alla decorrenza del termine di prolungamento della copertura non sarà più preso in considerazione. Le riduzioni del grado d'invalidità comportano in qualsiasi momento un corrispondente adeguamento delle prestazioni.

#### **Art. 44 Ulteriori deroghe alla previdenza di base**

Per il resto, gli articoli seguenti non sono applicati alla previdenza complementare:

- a) Art. 23 Diritto del partner divorziato o della partner divorziata
- b) Art. 26 n. 6 Importo della rendita d'invalidità
- c) Art. 29 n. 5 Prestazione anticipata
- d) Art. 29 n. 6 Rimborso di prestazioni
- e) Art. 32 n. 1 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

L'ammontare delle prestazioni di rischio si basa sul piano di previdenza stabilito nel contratto di affiliazione con l'azienda affiliata ed è indicato nel certificato di previdenza.

## **G. Disposizioni finali**

#### **Art. 45 Protezione dei dati**

In veste di titolare del trattamento, l'Asga acquisisce ed elabora i dati personali ai sensi della legge svizzera sulla protezione dei dati. Le disposizioni di legge ai sensi degli artt. 85a-87 LPP e della LPD vengono sempre rispettate.

Maggiori informazioni sono disponibili presso l'Asga all'indirizzo [www.asga.ch](http://www.asga.ch).

#### **Art. 46 Obbligo d'informazione e di notifica**

1. Alla sua entrata la persona assicurata deve concedere la consultazione dei conteggi concernenti le prestazioni di libero passaggio provenienti da precedenti rapporti di previdenza. Le persone assicurate che all'entrata percepiscono una rendita d'invalidità parziale dell'assicurazione per l'invalidità sono tenute a fornire all'Asga la decisione dell'assicurazione per l'invalidità.

Il datore di lavoro e/o la persona assicurata sono tenuti a notificare immediatamente i cambiamenti di indirizzo e di stato civile. In alternativa, i cambiamenti di indirizzo possono essere effettuati direttamente tramite AsgaOnline o myasga.

2. Su richiesta, la persona assicurata e l'azienda affiliata nonché le persone aventi diritto sono tenute a rilasciare informazioni veritiere sulle circostanze determinanti per l'assicurazione.

3. Le persone che percepiscono prestazioni sono tenute a notificare spontaneamente e senza indugio qualsiasi modifica della situazione personale che possa influire sul loro diritto. In particolare, le persone che percepiscono una rendita d'invalidità devono notificare ogni modifica del grado d'invalidità. Le modifiche delle prestazioni di altri assicuratori sociali devono essere notificate all'Asga entro 10 giorni dalla presa di conoscenza.

4. Chi intende far valere un diritto alle prestazioni deve notificarlo immediatamente.

5. L'Asga può verificare in qualsiasi momento il diritto e il grado d'invalidità. Le persone che percepiscono prestazioni sono tenute a fornire le prove richieste in tempo utile; in caso contrario le prestazioni potranno essere sospese.

6. L'Asga declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze negative derivanti da una violazione degli obblighi d'informazione e di notifica. Se tale violazione dei diritti comporta l'insorgere di un danno a carico dell'Asga, essa potrà perseguire la persona venuta meno ai propri obblighi. Riguardo al rimborso e alla compensazione delle prestazioni percepite indebitamente si rinvia all'art. 30.

**Art. 47 Partecipazione alle eccedenze**

Il consiglio d'amministrazione disciplina un'eventuale partecipazione alle eccedenze, consistente in una riduzione dei contributi e/o in un miglioramento delle prestazioni.

**Art. 48 Incedibilità**

Il diritto alle prestazioni non può essere né ceduto, né costituito in pegno prima della scadenza. Sono fatte salve le disposizioni legali per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazioni nonché un ordine del giudice nell'ambito di un divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata.

**Art. 49 Promozione della proprietà d'abitazione**

È possibile effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno per la proprietà d'abitazione ad uso proprio. Fanno fede le disposizioni legali e il regolamento sulla promozione della proprietà d'abitazione. Nel caso di un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione, il capitale è detratto proporzionalmente dall'aver di vecchiaia obbligatorio disponibile e da quello della previdenza sovraobbligatoria.

In caso di prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione, i capitali supplementari in caso di decesso derivanti dai riscatti quote ai sensi dell'art. 41 vengono ridotti in proporzione.

**Art. 50 Trasferimento di una prestazione di libero passaggio, di una rendita di vecchiaia o di vecchiaia per invalidi in caso di divorzio**

1. Se a causa di una sentenza di divorzio l'Asga è obbligata a trasferire l'intera o parte della prestazione di libero passaggio di una persona assicurata, l'aver di vecchiaia obbligatorio viene ridotto nella stessa proporzione rispetto all'intero avere di vecchiaia.

2. Se in caso di divorzio di una persona che percepisce una rendita di invalidità, per la quale è assicurata una rendita di invalidità dipendente dall'aver di vecchiaia, viene trasmessa una quota della ipotetica prestazione di uscita, la rendita di invalidità viene ridotta dell'importo più basso, se il suo calcolo si basa su un avere di vecchiaia ridotto della quota trasmessa della prestazione d'uscita. La riduzione non può essere maggiore in proporzione all'intera rendita d'invalidità precedente della quota trasmessa della prestazione d'uscita in proporzione all'intera prestazione d'uscita. La riduzione è calcolata dopo le disposizioni normative che sono alla base del calcolo della rendita d'invalidità. Per il calcolo della riduzione è determinante la data di avvio del procedimento di divorzio.

3. Se il tribunale attribuisce alla coniuge divorziata o al coniuge divorziato della persona assicurata una quota della rendita di vecchiaia o di vecchiaia per invalidi della persona assicurata, l'Asga converte la quota della rendita in una rendita vitalizia che l'Asga eroga alla coniuge divorziata o al coniuge divorziato o trasferisce nella sua previdenza. In caso di mancato trasferimento nella propria previdenza,

su richiesta scritta la coniuge divorziata o il coniuge divorziato può percepire la rendita vitalizia sotto forma di liquidazione in capitale.

4. Se nel corso del procedimento di divorzio per la coniuge debitrice o il coniuge debitore subentra il caso di previdenza della vecchiaia, l'Asga riduce la quota della prestazione d'uscita e della rendita di vecchiaia o di vecchiaia per invalidi da trasmettere secondo l'art. 123 CC, nel caso in cui tra l'inizio della rendita di vecchiaia o di vecchiaia per invalidi e dell'entrata in vigore della sentenza di divorzio sono trascorsi almeno 3 mesi. La riduzione corrisponde alla somma per la quale i pagamenti della rendita fino all'entrata in vigore della sentenza di divorzio sarebbero stati inferiori, se il suo calcolo si fosse basato su un avere ridotto della quota trasmessa della prestazione d'uscita. La riduzione è divisa per metà tra entrambi i coniugi.

5. Se nel corso del procedimento di divorzio la coniuge debitrice o il coniuge debitore percepisce una rendita di invalidità e raggiunge l'età di riferimento, l'Asga riduce la prestazione d'uscita secondo l'art. 124 cpv. 1 CC e la rendita, nel caso in cui tra l'inizio della rendita di vecchiaia e l'entrata in vigore della sentenza di divorzio sono trascorsi almeno 3 mesi. La riduzione corrisponde alla somma per la quale i pagamenti della rendita tra il raggiungimento dell'età di riferimento e l'entrata in vigore della sentenza di divorzio sarebbero stati inferiori, se il suo calcolo si fosse basato su un avere ridotto della quota trasmessa della prestazione d'uscita. La riduzione è divisa per metà tra entrambi i coniugi.

6. Per le rendite che devono essere pagate alla partner divorziata o al partner divorziato in seguito a un divorzio, non sussiste nessun diritto a prestazioni future.

7. Lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata è equiparato ad un divorzio.

#### **Art. 51 Equilibrio finanziario/Copertura insufficiente**

1. La situazione finanziaria dell'Asga deve essere verificata periodicamente secondo principi attuariali. Il consiglio d'amministrazione comunica gli esiti di tale verifica alle aziende affiliate.

2. In caso di copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP2, il consiglio d'amministrazione adotta le misure necessarie in collaborazione con l'esperto o l'esperta in materia di previdenza professionale. Ha in particolare la facoltà di adeguare ai mezzi disponibili la remunerazione degli averi di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni. Va osservato il principio di proporzionalità.

3. Per la durata di una copertura insufficiente rilevante, l'Asga può esigere dalle persone assicurate e dalle aziende affiliate dei contributi destinati all'eliminazione della copertura insufficiente. Il contributo dell'azienda affiliata deve essere perlomeno pari alla somma dei contributi degli assicurati. È possibile riscuotere un contributo dalle persone che percepiscono una rendita solo sulla parte di rendita insorta negli ultimi 10 anni antecedenti l'introduzione della misura mediante aumenti non prescritti dalla legge o dal regolamento e che non concerne le prestazioni minime ai sensi della LPP. L'ammontare della rendita all'insorgere del diritto alla rendita rimane garantito. Il contributo a carico delle persone che percepiscono una rendita è compensato con le rendite in corso.

4. In caso di copertura insufficiente, l'azienda affiliata può effettuare versamenti su un conto separato «riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione» e trasferire su questo conto anche mezzi provenienti dalle riserve ordinarie dei contributi del datore di lavoro. L'azienda affiliata e l'Asga



adottano un corrispondente accordo scritto. I versamenti non devono superare l'importo della copertura insufficiente. La riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione è mantenuta perlomeno finché permane la copertura insufficiente.

5. In caso di copertura insufficiente, il consiglio d'amministrazione deve comunicare all'autorità di sorveglianza, alle aziende affiliate, alle persone assicurate e alle persone che percepiscono una rendita la copertura insufficiente e le misure stabilite in collaborazione con l'esperto o l'esperta riconosciuto/a in materia di previdenza professionale.

#### **Art. 52 Scioglimento del contratto di affiliazione / Liquidazione parziale**

1. L'azienda affiliata può sciogliere il contratto di affiliazione per la fine di un anno civile non prima della scadenza concordata. Il termine di disdetta è fissato nel contratto di affiliazione. Il contratto di affiliazione deve essere sciolto d'intesa con il personale o un'eventuale rappresentanza dei dipendenti. Unitamente alla lettera di disdetta, l'azienda affiliata deve addurre la prova dell'approvazione da parte dei dipendenti.

2. All'uscita dell'ultima persona assicurata, il contratto di affiliazione può essere disdetto con effetto immediato su richiesta dell'azienda affiliata. Altrimenti l'Asga può recedere eccezionalmente dal contratto di affiliazione alla fine dell'anno in cui l'ultima persona assicurata ha lasciato l'azienda. I costi sono riscossi secondo il regolamento delle spese.

3. Se si giunge a una liquidazione parziale ai sensi dell'art. 53b LPP e dell'art. 18a LFLP, alle persone uscenti sono erogate le prestazioni d'uscita oltre ai miglioramenti delle prestazioni loro accreditati, dedotti i costi di scioglimento. In caso di copertura insufficiente, viene riconosciuta una quota del disavanzo. Fanno fede le direttive in materia di scioglimento del contratto e liquidazione parziale emanate dal consiglio d'amministrazione.

#### **Art. 53 Controversie**

Si applicano le disposizioni di organizzazione giudiziaria della LPP. Foro competente è la sede o il domicilio svizzero del convenuto, oppure la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta. Vale esclusivamente il diritto svizzero.

#### **Art. 54 Lacune nel regolamento / Adeguamento del regolamento**

1. In assenza di determinate disposizioni nel regolamento, il consiglio d'amministrazione è autorizzato ad adottare una normativa conforme allo scopo della previdenza.

2. Il consiglio d'amministrazione può adeguare in qualsiasi momento il regolamento in funzione di circostanze mutate, in particolare delle disposizioni legali e inerenti al diritto di sorveglianza. I diritti acquisiti delle persone assicurate e delle persone che percepiscono una rendita saranno in ogni caso salvaguardati.

#### **Art. 55 Disposizioni transitorie**

1. Alle rendite in corso (e alle prestazioni future a esse correlate) continua ad essere applicato il regolamento in vigore al momento dell'insorgere del diritto alla rendita. Ciò vale anche per successivi aumenti o successive diminuzioni delle rendite, ad eccezione dell'adeguamento al rincaro ai sensi dell'art. 32 e del coordinamento con prestazioni di terzi ai sensi dell'art. 33.

2. In deroga al n. 1, per le rendite d'invalidità già in corso è determinante l'età di riferimento ai sensi del presente art. 12 n. 1.
3. In caso di pensionamento differito, il tasso di conversione viene calcolato in base all'anno in cui è stata raggiunta l'età di 65 anni. Per le donne nate nel 1960 o prima, in base all'anno in cui è stata raggiunta l'età di 64 anni.

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento della cassa entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce le disposizioni del 1° dicembre 2021 con la relativa appendice al Regolamento della cassa e gli allegati al Regolamento della cassa.

San Gallo, 27 novembre 2023

Il Presidente

Stefan Bodmer

Il Direttore

Sergio Bortolin

# Allegato al regolamento della cassa

(valido dal 1° gennaio 2024)

## 1. Importo dei contributi (art. 14)

L'importo dei contributi annuale alla cassa pensione risulta dai contributi per la previdenza per la vecchiaia, dai premi di rischio per le prestazioni per i superstiti e d'invalidità, dai contributi per il Fondo di garanzia LPP, dall'adeguamento al rincaro nonché dai costi amministrativi.

L'età della persona assicurata determinante per il calcolo dell'avere di vecchiaia risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Anno d'età	Accrediti di vecchiaia LPP* in % del salario assicurato
25-34	7
35-44	10
45-54	15
a partire da 55	18
*è determinante lo scaglionamento del risparmio secondo il piano di previdenza	
Fondo di garanzia LPP a partire dall'età di 25 anni	0,12% del salario assicurato
Adeguamento al rincaro	0,0% del salario assicurato
Costi amministrativi per ogni rapporto d'assicurazione e anno	CHF 180.--
I premi di rischio sono calcolati individualmente per ogni persona assicurata in base all'età e al genere, così come pure all'importo delle prestazioni e sono riportati nei dettagli della distinta degli assicurati.	

## 2. Soglia d'entrata / Salario annuo determinante / Salario assicurato

(Art. 6 e 16)

1. Le/i dipendenti che hanno superato il 17° anno di età e che percepiscono da un datore di lavoro un salario annuo superiore a CHF 22'050.00 (soglia d'entrata) sono soggetti all'obbligo assicurativo e devono essere notificati.

2. Deve essere assicurata la parte del salario determinante tra CHF 25'725.00 (corrisponde all'importo di coordinamento LPP) e CHF 88'200.00 inclusi. Tale parte è chiamata salario assicurato. Il salario assicurato ammonta almeno a CHF 3'675.00 e al massimo a CHF 62'475.00.

3. Per le persone parzialmente invalide ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità, gli importi limite (in particolare la soglia d'entrata) sono determinati come segue:

Diritto alla rendita secondo l'AI	Grado AI	Salario annuo da assicurare obbligatoriamente	
		da CHF	a CHF
Nessuna rendita	25% – 39%	22'050.00	88'200.00
25,0%	40 %	16'537.50	66'150.00
27,5%	41%	15'986.25	63'945.00
30,0%	42 %	15'435.00	61'740.00
32,5%	43%	14'883.75	59'535.00
35,0%	44 %	14'332.50	57'330.00
37,5%	45 %	13'781.25	55'125.00

40,0%	46 %	13'230.00	52'920.00
42,5%	47 %	12'678.75	50'715.00
45,0%	48 %	12'127.50	48'510.00
47,5%	49 %	11'576.25	46'305.00
Rendita secondo grado AI	50% – 69%	Riduzione percentuale secondo grado AI	
Rendita intera	dal 70%	senza assoggettamento alla LPP	

4. Nell'assicurazione estesa, il salario annuo AVS notificato o il reddito annuo AVS notificato corrisponde al salario determinante, il quale non deve superare il salario AVS. Il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS massimo da assicurare non può superare l'importo di CHF 882'000.00. Se il salario notificato è inferiore a quello effettivo, dopo l'insorgenza di un caso di prestazione (artt. 19-28) le correzioni salariali saranno apportate unicamente per le prestazioni minime LPP. Le prestazioni sovra-obbligatorie non saranno modificate.

### 3. Aliquote di conversione in percentuale dell'avere di vecchiaia

Il tasso di conversione determina l'ammontare della rendita annua di vecchiaia. La base di calcolo è rappresentata dall'avere di vecchiaia al momento del pensionamento. L'Asga applica un tasso di conversione avvolgente, in base al quale le prestazioni minime previsti dalla LPP rimangono garantite.

Il tasso di conversione dipende dall'età della persona assicurata e dall'anno di pensionamento. La data decisiva per l'anno di pensionamento e l'età della persona assicurata è l'ultimo giorno del mese prima del pensionamento. Per quanto riguarda l'età, i tassi di conversione sono interpolati su base mensile.

In caso di pensionamento differito, l'anno di pensionamento è definito come l'anno in cui viene raggiunta l'età di 65 anni. Per le donne nate nel 1960 o prima, continua a valere l'età di 64 anni.

Tabella dei tassi di conversione avvolgenti anni interi

Uomini					Donne				
Età	Anno di pensionamento (ultimo giorno del mese prima dell'inizio della rendita)				Età	Anno di pensionamento (ultimo giorno del mese prima dell'inizio della rendita)			
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
58	4,75%	4,55%	4,35%	4,15%	58	4,75%	4,55%	4,35%	4,15%
59	4,90%	4,70%	4,50%	4,30%	59	4,90%	4,70%	4,50%	4,30%
60	5,05%	4,85%	4,65%	4,45%	60	5,05%	4,85%	4,65%	4,45%
61	5,20%	5,00%	4,80%	4,60%	61	5,20%	5,00%	4,80%	4,60%
62	5,35%	5,15%	4,95%	4,75%	62	5,35%	5,15%	4,95%	4,75%
63	5,50%	5,30%	5,10%	4,90%	63	5,50%	5,30%	5,10%	4,90%
64	5,65%	5,45%	5,25%	5,05%	64	<b>5,65%</b>	<b>5,45%</b>	<b>5,25%</b>	5,05%
65	<b>5,80%</b>	<b>5,60%</b>	<b>5,40%</b>	<b>5,20%</b>	65	5,80%	5,60%	5,40%	<b>5,20%</b>
66	5,95%	5,75%	5,55%	5,35%	66	5,95%	5,75%	5,55%	5,35%
67	6,10%	5,90%	5,70%	5,50%	67	6,10%	5,90%	5,70%	5,50%
68	6,30%	6,10%	5,90%	5,70%	68	6,30%	6,10%	5,90%	5,70%
69	6,50%	6,30%	6,10%	5,90%	69	6,50%	6,30%	6,10%	5,90%
70	6,70%	6,50%	6,30%	6,10%	70	6,70%	6,50%	6,30%	6,10%

Tabella dei tassi di conversione avvolgenti per le donne nate tra il 1960 e il 1964 tra i 64 e i 65 anni. I campi contrassegnati in grigio corrispondono ai tassi di conversione all'età di riferimento del rispettivo anno di nascita. I valori risultano dall'interpolazione lineare della tabella precedente.

Età	Anno di nascita delle donne				
	1960	1961	1962	1963	1964
64	5,2500%				
64 + 3 mesi		5,0875%			
64 + 6 mesi			5,1250%		
64 + 9 mesi				5,1625%	
65					5,2000%

## Termini / Abbreviazioni

Salario annuo AVS/salario annuo AVS presumibile	Reddito soggetto all'AVS di una/un dipendente assicurato, proiettato su un anno.
Reddito annuo AVS	Reddito annuo soggetto all'AVS di persone assicurate esercitanti un'attività lucrativa indipendente
Persona avente diritto	La persona che ha diritto alle prestazioni nel caso previdenziale: in caso di vecchiaia e invalidità, la persona assicurata, in caso di morte le persone secondo l'art. 22 segg.
Dipendente	Persona impiegata di un'azienda affiliata.
Incapacità al lavoro	Sussiste un danno alla salute di natura fisica o psichica. Nella professione o nell'ambito delle mansioni esercitate finora la/il dipendente non può più svolgere il suo lavoro o può svolgerlo solo in misura limitata.
Pensionamento differito	L'attività lucrativa viene protratta oltre il raggiungimento dell'età di riferimento, al massimo fino al compimento del 70° anno d'età.
Previdenza sovraobbligatoria	Include la previdenza non soggetta all'obbligo assicurativo previsto dalla legge (soglia d'entrata). Le prestazioni sono assicurate volontariamente.
Valore capitalizzato	Importo risultante dalla conversione di una rendita in una liquidazione in capitale unica secondo le tariffe dell'Asga.
Previdenza di base	Comprende le prestazioni minime assicurate con l'Asga.
Unione domestica registrata	Stato civile secondo la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica registrata, LPar).
Persone assicurate esterne	Persone assicurate dopo il compimento del 58° anno d'età che, in seguito alla disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, optano per la continuazione dell'assicurazione su base volontaria ai sensi dell'art. 47a LPP.
Prestazione di libero passaggio	Importo al quale la persona assicurata ha diritto in caso di uscita dal servizio prima dell'insorgenza di un caso previdenziale (vecchiaia, decesso o invalidità).
Invalidità	L'invalidità è l'incapacità di guadagno totale o parziale, presumibilmente permanente o di lunga durata.  Sussiste incapacità al guadagno nel caso di un danno alla salute di natura fisica, mentale o psichica. Malgrado i provvedimenti d'integrazione (di tipo medico e professionale), permane una perdita totale o parziale delle possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato in questione. L'incapacità al guadagno sussiste solo se non è superabile da un punto di vista oggettivo.
Prestazioni secondo la LPP	Prestazioni secondo le disposizioni minime applicabili della legge sulla previdenza professionale.
Salario determinante	Il salario annuo AVS di una/un dipendente o il reddito annuo AVS di una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente.
Azienda affiliata	Azienda affiliata all'Asga per l'attuazione della previdenza professionale.
Previdenza obbligatoria	Include le prestazioni legali minime che devono essere assicurate nella previdenza professionale.

Età di riferimento L'età di riferimento degli uomini è di 65 anni, l'età di riferimento delle donne dipende dall'anno di nascita e corrisponde a:

<b>Anno di nascita</b>	<b>Età di riferimento</b>
1960 e precedenti	64 anni
1961	64 anni + 3 mesi
1962	64 anni + 6 mesi
1963	64 anni + 9 mesi
1964 e successivi	65 anni

Persona esercitante un'attività lucrativa indipendente Una persona è riconosciuta dall'AVS come esercitante un'attività lucrativa indipendente se si assume il proprio rischio economico, sostiene le spese e il rischio del recupero crediti e organizza il suo lavoro liberamente e indipendentemente. Può impostare il proprio orario di lavoro e trasmettere ordini a terzi. Determinante per l'Asga è la valutazione delle autorità dell'AVS.

Tasso di conversione avvolgente Tasso di conversione utilizzato per calcolare la rendita di vecchiaia sulla base dell'aver di vecchiaia complessivo (obbligatorio e sovraobbligatorio). Le prestazioni minime previste dalla LPP rimangono garantite.

Assicurati/persone assicurate Dipendenti di un'azienda affiliata, persone affiliate esercitanti un'attività lucrativa indipendente o persone che continuano l'assicurazione ai sensi dell'art. 12a.

Salario assicurato Salario annuo AVS ridotto dell'importo di coordinamento di una/un dipendente assicurata/o, o reddito annuo AVS ridotto dell'importo di coordinamento di una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente; questo salario è determinante per fissare contributi e prestazioni.

Consiglio d'amministrazione Organo supremo dell'Asga composto pariteticamente.

Piano di previdenza Il piano delle prestazioni/la definizione delle prestazioni è parte integrante del contratto di affiliazione e definisce le prestazioni assicurate e la ripartizione dei contributi tra l'azienda affiliata e l'Asga.

Pensionamento anticipato È possibile al più presto a partire dal compimento del 58° anno d'età, a condizione che cessi il rapporto di lavoro.

Conto di attesa Conto di passaggio presso l'Asga per il deposito dell'aver di vecchiaia se al momento dell'uscita dal servizio non sussiste alcuna informazione sull'uso della prestazione d'uscita.

Previdenza complementare Include le prestazioni che vanno oltre la previdenza di base. Comprende anche la definizione della previdenza estesa.

AVS Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti

LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

BVV2 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LPD Legge sulla protezione dei dati

LFLP Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale

OLP Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale

IV Assicurazione federale per l'invalidità

LAM Legge federale sull'assicurazione militare

OR Codice delle obbligazioni

LAINF Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

CC Codice civile svizzero

L'Asga fa di tutto per utilizzare formulazioni neutre rispetto al genere. Nei casi in cui ciò non è possibile, l'uso delle designazioni delle persone si riferisce sempre a tutti i sessi.

Su Internet all'indirizzo **www.asga.ch** troverete maggiori informazioni sull'Asga Pensionskasse Genossenschaft nonché sulla previdenza professionale e i rispettivi moduli per le notifiche di mutazione o i calcoli.



**Asga Pensionskasse** Rosenbergstrasse 16, Casella postale, 9001 San Gallo  
T +41 71 228 52 52, F +41 71 228 52 55, [info@asga.ch](mailto:info@asga.ch), [www.asga.ch](http://www.asga.ch)

